

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

254^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1985

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		
Variazioni	Pag. 43	
CONGEDI E MISSIONI	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	46	
Assegnazione	3, 46	
Nuova assegnazione	46	
Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1196:		
PRESIDENTE	4	Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;
SAPORITO (DC)	4	Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;
VITALE (PCI)	4	Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;
Seguito della discussione:		
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;		
		PRESIDENTE
		BERLINGUER (PCI)
		BIGLIA (MSI-DN)
		BUFALINI (PCI)
		CHIARANTE (PCI)
		FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione
		FERRARA SALUTE (PRI)
		MEZZAPESA (DC), relatore
		* NESPOLO (PCI)
		* SPITELLA (DC)
		ULIANICH (Sin. Ind.)
		VALENZA (PCI)
		VALITUTTI (PLI)

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Revoca Pag. 46

INTERROGAZIONI

Annunzio 47

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 1985 48**SENATO**

Composizione Pag. 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 43

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernassola, Bisso, Bompiani, Cavaliere, Colella, Condorelli, Costa, Covatta, Crollanza, Degan, Degola, Di Nicola, Donat Cattin, Fabbri, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Loprieno, Marinucci Mariani, Martini, Mondo, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Orciari, Pingitore, Rebecchini, Riva Massimo, Rumor, Russo, Tambroni Armaroli, Tomelleri, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Calice, Carollo, Castiglione, Ferrari Aggradi, Gradari, a Venezia, per attività delle Commissioni bilancio delle Camere dei deputati dei Paesi comunitari; Palumbo, a Palermo, per attività della Commissione Regolamento dell'UEO.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 21 feb-

braio 1985, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Friuli-Venezia Giulia: Battello, Beorchia, Castiglione, Gherbez, Giust, Tonutti e Toros.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati AZZARO ed altri. — « Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali » (1160) (Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

Deputato FERRI. — « Modificazioni della legge 6 ottobre 1982, n. 725, concernente l'inquadramento dei professori associati » (1161) (Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1196

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge: «Norme di finanza locale per i bilanci comunali e provinciali del 1985» (1196), d'iniziativa del senatore Bonazzi e di altri senatori.

Il senatore Vitale intende illustrare la richiesta di dichiarazione di urgenza per tale disegno di legge. Ha facoltà di parlare.

VITALE. Signor Presidente, come lei ha annunciato poc'anzi, abbiamo avanzato — così come ci consente l'articolo 77, primo comma, del Regolamento — la richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1196, d'iniziativa del nostro Gruppo, concernente norme di finanza locale per i bilanci comunali e provinciali del 1985, poichè riteniamo — così come è ampiamente spiegato nella premessa al detto disegno di legge e come ribadiremo entrando nel merito della discussione dello stesso — che il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 1131, non abbia risolto i problemi dei bilanci comunali e provinciali.

Non intendo far perdere tempo a questa Assemblea spiegando le tante ragioni che determinano questa richiesta che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento. Voglio soltanto dire che l'urgenza, per quanto ci riguarda, è dettata esclusivamente, in questa fase, dal fatto che per obbligo di legge i comuni devono provvedere alla formazione dei bilanci entro il 12 marzo di quest'anno.

Voglio inoltre ricordare, ad ulteriore conferma e conforto dei motivi di urgenza che ravvisiamo, che quest'anno, peraltro, grandissima parte dei consigli comunali e provinciali saranno sciolti il 25 marzo poichè vi saranno le elezioni amministrative.

A noi queste ragioni sembrano talmente valide ed urgenti che non abbiamo bisogno

di motivarle ulteriormente. Rivolgo, pertanto, una preghiera ai colleghi degli altri Gruppi perchè accolgano la nostra richiesta in considerazione dell'urgenza che il problema presenta.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, l'argomento per il quale il senatore Vitale ha richiesto la procedura d'urgenza è molto delicato ed importante. Non credo tuttavia che si possa interrompere l'*iter* già difficile del progetto di riforma della scuola secondaria superiore per dare spazio all'inclusione del disegno di legge n. 1196 nei nostri lavori.

VECCHI. Non abbiamo chiesto questo, senatore Saporito. Vogliamo soltanto che il disegno di legge sia inserito nel calendario dei lavori.

SAPORITO. Mi scuso, allora, con il senatore Vitale, poichè non era stata specificata tale richiesta di inclusione del disegno di legge nel calendario dei lavori.

Pensavo che la richiesta del senatore Vitale si riferisse alla seduta odierna e per questo avevo manifestato la mia contrarietà.

Una volta chiarito questo, quindi, non mancherà la nostra adesione alla richiesta avanzata dal senatore Vitale, a nome del Gruppo comunista, perchè la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la esamini e il problema possa essere affrontato in tempi brevi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1196.

È approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

Art. 2.

(Struttura unitaria)

1. La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria previsti dalle leggi vigenti. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e struttura unitaria articolata in indirizzi per settori di professionalità.

3. Nell'ambito di tale struttura, il primo ed il secondo anno favoriscono l'orientamento e consentono agli studenti di verificare la scelta di indirizzo effettuata all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studio del primo e del secondo anno di ogni indirizzo comprende le materie dell'area comune, che saranno definite in conformità ai criteri di cui all'articolo 4, e due materie dello specifico indirizzo, che possono essere comuni a più indirizzi anche di settori diversi. Alle materie dell'area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati non meno di tre quarti dell'orario complessivo delle lezioni.

4. Al termine del primo e del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo comporta

la frequenza con esito positivo di corsi integrativi. A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative.

5. I corsi e le prove integrative di cui al precedente comma sono organizzati dai provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o interdistrettuale chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali determinati ai sensi del successivo articolo 24.

6. A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante la valutazione positiva, sia pure parziale, del piano di studio seguito, anche al fine di consentire un coerente sviluppo dell'iter formativo con l'inserimento ai vari livelli nei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e per l'eventuale rientro nel sistema scolastico, nonchè per ogni altro uso.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Articolazione

dell'istruzione secondaria superiore)

L'istruzione secondaria superiore si impartisce in istituti raggruppati nelle due seguenti ripartizioni:

a) dei licei umanistici;

b) dei licei politecnici.

I licei umanistici preparano agli studi universitari e i licei politecnici preparano all'esercizio delle professioni di cui al comma secondo del precedente articolo ...

Come stabilisce l'articolo ... della presente legge, alle facoltà universitarie si accede mediante esame di ammissione presso la facoltà prescelta. A tale esame possono accedere anche i giovani che abbiano conseguita la licenza nei licei politecnici.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Alla istruzione secondaria si accede con la licenza della scuola media ».

2.1 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 1, sostituire le parole: « previsti dalle leggi vigenti » con le altre: « previsti dall'ordinamento esistente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

2.7 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'istruzione secondaria ha durata quinquennale e si impartisce in istituti, distinti secondo settori di professionalità e di preparazione agli studi superiori, e articolati in indirizzi ».

2.2 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e struttura unitaria. Essa comprende un biennio iniziale e un triennio articolato in indirizzi per settori di professionalità ».

2.14 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e struttura unitaria; al fi-

ne della formazione professionale di base, essa si articola in indirizzi. ».

2.20 FERRARA SALUTE, GUALTIERI, COVI, CARTIA, LEOPIZZI, MONDO, ROSSI, VENANZETTI

Al comma 2, dopo la parola: « articolata » sostituire le altre, fino alla fine del comma, con le seguenti: « nei settori di cui al successivo articolo 5 ».

2.21 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Nell'ambito di tale struttura il primo ed il secondo anno favoriscono l'orientamento e consentono agli studenti di verificare la scelta di indirizzo effettuata all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studio del primo anno e del secondo anno di ogni indirizzo comprende le materie dell'area comune che saranno definite in conformità ai criteri di cui all'articolo 4, e due o più materie dello specifico indirizzo ».

2.3 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« Nell'ambito di tale struttura, il primo ed il secondo anno, oltre alle finalità generali previste dal precedente articolo 1, favoriscono anche l'orientamento degli studenti per le successive scelte di indirizzo. A tal fine il piano di studi del primo e del secondo anno comprende le discipline fondamentali caratterizzanti le quattro aree di indirizzo di cui all'articolo 5 ».

2.10 NESPOLO, CHIARANTE, BERLINGUER, VALENZA, ARGAN, MASCAGNI, PAPPALIA, CANETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« Nell'ambito di tale struttura, i primi due anni rappresentano un momento di consolidamento della formazione di base e di orientamento sia verso gli indirizzi del triennio, sia verso i diversi settori di attività professionali. Il relativo piano di studi comprende materie di area comune per almeno tre quarti dell'orario; per il resto, gli allievi seguiranno 4 moduli, di massima quadrimestrali, orientanti verso una pluralità di settori del triennio (non più di due) ovvero inizieranno attività relative a corsi professionali organizzati dalle Regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Gli alunni che volessero scegliere al primo anno del triennio l'indirizzo corrispondente a due moduli seguiranno corsi integrativi. ».

2.13 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE

Al comma 3, aggiungere in fine, le parole:

« salvo a stabilire un diverso rapporto in relazione all'indirizzo prescelto, secondo quanto precedentemente specificato ».

2.18 VALITUTTI

In via subordinata all'emendamento 2.18, sostituire l'ultimo periodo del comma 3 con il seguente: « Alle discipline di area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati, di norma, non meno di tre quarti dell'orario complessivo delle lezioni ».

2.19 VALITUTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« A partire dal quarto anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative ».

2.15 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

« 4. Al termine del primo o del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo comporta la frequenza con esito positivo di corsi integrativi, oppure il superamento di prove integrative.

... A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative ».

2.4 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« Le scelte di indirizzo si compiono all'inizio del terzo anno e sono modificabili attraverso corsi e prove integrative all'inizio degli anni scolastici successivi ».

2.11 NESPOLO, CHIARANTE, VALENZA, BERLINGUER, ARGAN, MASCAGNI, PAPALIA, CANETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. I corsi e le prove integrative di cui al precedente comma sono organizzati dai Provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o inter-distrettuale chiedono, alla fine di ogni anno scolastico, il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali determinati ai sensi del successivo articolo 24 ».

2.5 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 5 sostituire le parole: « I corsi e le prove integrative di cui al precedente

comma sono organizzati » *con le altre*:
« Le prove integrative di cui al precedente
comma sono organizzate ».

2.16 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, AN-
DERLINI, LA VALLE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. A conclusione di ogni anno di studio
è rilasciato, a richiesta, un certificato atte-
stante la valutazione positiva, sia pure par-
ziale, del piano di studio seguito, anche al
fine di consentire un coerente sviluppo del-
l'iter formativo con l'inserimento ai vari li-
velli nei corsi di formazione professionale
previsti dalla legge 21 dicembre 1978 n. 845,
e per l'eventuale rientro negli istituti di istru-
zione secondaria ».

2.6 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FI-
NESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO,
GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO,
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,
PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZ-
ZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

*Al comma 6, sostituire le parole: «del-
l'iter» con le altre: «del processo» ed ag-
giungere dopo le parole: « ai vari livelli nei
corsi » le altre: « o cicli ».*

2.8 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Con i decreti delegati di cui all'arti-
colo 24, saranno fissati i criteri generali per
la valutazione del profitto e la promozione
alla classe successiva, nonché le modalità
per gli eventuali interventi didattici opportu-
ni per la progressione negli studi ».

2.9 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« ... La promozione da una classe a quella
successiva, si consegue in un'unica sessione,
per scrutinio.

... I candidati esterni posso accedere alle
classi successive alla prima, mediante esami
di idoneità ».

2.12 VALENZA, CHIARANTE, BERLINGUER,
NESPOLO, ARGAN, CANETTI, MA-
SCAGNI, PAPALIA

Avverto che da parte del Governo è stato
testè presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, dopo la parola: «superiore»
inserire le altre: «assume l'unica denomina-
zione di 'Liceo',».*

2.22 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad
illustrarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzio-
ne*. Mi pare che richiamare in questo articolo
una denominazione che ha una tradizione
culturale e storica di grande rilevanza e che
esprime esattamente l'obiettivo fundamen-
tale della riforma, quello appunto di dare un
impianto umanistico e scientifico di base
anche all'articolazione degli indirizzi, possa
favorire una maggiore partecipazione
costruttiva all'ulteriore dibattito in corso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presen-
tato dal senatore Valitutti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 2.1.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Chiedo scusa, signor Presidente,
ma essendo stato assente, mi è stato riferito
adesso che il Ministro ha fatto una proposta
circa la denominazione delle scuole: vorrei
avere conferma, se possibile, di ciò.

Siccome la riforma della scuola secondaria è molto ampia, con aspetti tutti concatenati tra loro, cercherò di rendere il discorso più comprensibile possibile.

Nel primo comma di questo articolo si dice che tutte le scuole esistenti vengono soppresse e sostituite da un'unica scuola di istruzione superiore, che assumerà — adesso lo apprendiamo — il nome di liceo.

In questo modo, però, la sostanza rimane; rimane anche la procedura tecnica del legiferare, trattandosi soltanto di una questione nominalistica. Il nostro emendamento tendeva proprio a che non si anteponesse in questa sede la decisione della soppressione di tutti gli istituti, ma che invece si agisse seguendo le regole del legiferare. Infatti normalmente avviene che prima vengono formulate in positivo le norme che stabiliscono la nuova disciplina, dopo di che si trae la conclusione che le istituzioni o gli ordinamenti esistenti — il mio discorso si riferisce in generale a tutti i settori e non solo alla scuola — in contrasto con la normativa adottata vengono abrogati.

Da parte nostra quindi non si chiede di scegliere in questo momento quanto da noi proposto, perchè vogliamo mantenere viva la nostra soluzione senza che sia preclusa, quanto meno fino a che non si arrivi all'articolo 5. Si chiede infatti solo di evitare questa bruttura di iniziare l'esame dell'articolo 2 dicendo che con un colpo di spugna si vuole cancellare tutto l'esistente. Questo mi fa venire in mente un episodio di quando frequentavo la scuola elementare, ovvero di quando si cancellava la lavagna, con quanto vi era scritto sopra, prima di fare un nuovo compito. Questa è un'operazione abbastanza logica: prima di costruire un fabbricato, si distrugge quello esistente. Questo è quanto avviene nel mondo della tecnica; nel mondo della normativa, invece, il legislatore, pur avendo di mira un certo fine, siccome la formulazione della legge avviene per approvazione di articoli, soltanto dopo che sono stati approvati i vari articoli può essere certo che effettivamente verranno soppressi gli istituti attualmente esistenti, o, per meglio dire, che verrà adottata una disciplina idonea a sopprimerli.

Ora invece si vuole anticipare tutto e provocare una votazione in questa sede, quando voteremo l'articolo 2, anche se mi è stato detto che questa mattina forse non arriveremo a tale votazione. Mi è stato detto — potrei anche riferire chi l'ha detto — che dovremo parlare a lungo per cercare di non arrivare alla votazione dell'articolo 2 e che anche io devo dare un mano in questo senso. Sono anche disposto a farlo, perchè in fondo si tratta di raggiungere un fine utile, però avrei almeno bisogno di un bicchiere di acqua, a meno che quello di farmi mancare il tradizionale bicchiere di acqua non sia un sabotaggio nei miei confronti, affinchè parli meno dei quindici minuti a me assegnati. Se invece questo rientra tra le cose che sono già decise e di cui noi siamo inconsapevoli pedine, mi rassegnò a questa situazione e proseguo con il mio discorso.

Perciò, chiamare questa scuola unica che nasce con il nome di liceo non ci esime dalla responsabilità di aver soppresso gli attuali licei, ma non è un problema di nomi.

Noi potremmo anche aderire ad una soluzione per cui agli attuali licei o istituti, come si voglia chiamarli, vengano sostituite diversificate scuole e che tali scuole possano chiamarsi liceo classico o scientifico, ma che siano scuole nuove, non una continuazione del vecchio.

Questo lo potrei anche capire, ma sicuramente anche in questo modo si perde molto perchè, ripeto, noi agiamo su scuole che dovremmo considerare come organismi vivi, e allora non dovrebbe essere lecito e logico estinguere organismi vivi soltanto per dar vita ad un organismo nuovo che è stato concepito a tavolino (ieri dicevo in provetta), ma della cui capacità e vitalità non abbiamo nessun riscontro.

Il nostro emendamento tende pertanto a questo. Diciamo che è agnostico, perchè tende soltanto a rimandare più avanti la decisione del problema, a quando si discuterà di indirizzi e di settori. Infatti, mi sembra che in quella sede l'Aula si potrà rendere conto se effettivamente l'articolazione in settori e in indirizzi sia concepibile all'interno di un unico istituto, si chiami esso liceo o meno. Ciò potrà avvenire soltanto in quella

sede, e quindi mi sembra illogico anteporre la decisione dell'unicità dell'istituto.

Ora potremmo anche trovare un accordo se al termine: «scuola unitaria» si sostituisse il concetto di: «istruzione secondaria unitaria»; oppure se invece di parlare di struttura unitaria si parlasse di finalità unitaria. In sostanza l'unitarietà — parola dal significato piuttosto dubbio e controverso — potrebbe anche (se si tiene tanto a questa parola) essere salvata, però non ricollegandola alla struttura della scuola ma alla finalità dell'istruzione.

Quello che noi vi chiediamo — con una decisione responsabile — è di non decidere ora sulla soppressione delle scuole esistenti, ma di attuare questa decisione quando saranno stati ben definiti i settori e gli indirizzi ed avrete quindi potuto constatare se tali settori ed indirizzi non possano innestarsi nelle scuole che attualmente esistono.

A nostro modo di vedere, questo è un sistema corretto di legiferare. Se invece vogliamo tagliarci il ponte dietro le spalle, se vogliamo mettere il carro davanti ai buoi, allora votate il vostro primo comma così come si presenta, sia pure con questa concessione nominalistica al liceo e bocciate, di conseguenza, il nostro emendamento.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, mi rivolgo particolarmente all'attenzione del signor Ministro e del relatore, senatore Mezzapesa: l'emendamento del senatore Biglia non mi pare del tutto privo di una sua razionalità. In sostanza, il senatore Biglia dice che questa è una norma che avrebbe la sua più logica collocazione non all'inizio, ma alla fine del disegno di legge che modella la nuova scuola. È un'osservazione — come ho già detto — logica e non priva di fondamento: nel caso specifico essa è sorretta da esigenze pratiche che intendo illustrare rapidamente. Mentre programmaticamente nel primo comma dell'articolo 2 si afferma che

tutte le scuole di istruzione secondaria attualmente esistenti sono sostituite dalla scuola disciplinata dalla presente legge, nell'articolo 28, al comma 3, già è previsto che gli istituti professionali, almeno per un certo tempo, fino all'emanazione e all'applicazione dei decreti delegati, dovranno sopravvivere. Tuttavia non è questa l'esigenza pratica più rilevante che sorregge la proposta del senatore Biglia. Infatti c'è l'articolo 20 che rappresenta un articolo chiave di questo disegno di legge in quanto disciplina il difficile e rischioso passaggio dall'esistente alla costruzione del nuovo modello.

L'onorevole Ministro mi ha reso omaggio, e personalmente gliene sono grato, nel momento in cui ha dichiarato che anch'io ho dato un consiglio per una più funzionale formulazione di questo pericolosissimo articolo 20. Onorevole Ministro, questo consiglio l'ho dato nei limiti oggettivi dell'impianto generale della legge e ho anche realmente detto che considero questo articolo come la pietra d'inciampo di questa progettazione della nuova scuola, una gravissima e rischiosissima pietra d'inciampo. Lei nel suo intervento di ieri, che ho molto apprezzato, ha ammesso che forse da una ricerca comune possono scaturire dei suggerimenti migliorativi di quel testo. Quindi non escludo, signor Ministro, che se veramente faremo con buona volontà questa ricerca di una differente formulazione dell'articolo 20 potremo anche — e ciò lo dico in ipotesi — prevedere la possibilità che per un certo periodo alcuni tipi di istituti sopravvivano, proprio per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo.

Per questi motivi, ritengo che sia prudente ciò che suggerisce il senatore Biglia e precisamente che questa norma che preannuncia la soppressione di tutte le scuole attualmente esistenti nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore sia collocata alla fine e non all'inizio del disegno di legge in esame. Secondo il mio parere è un suggerimento prudentiale. Ho sentito il bisogno di intervenire per dichiarare queste cose in quanto ci credo e per dare la mia collaborazione alla definizione, la più soddisfacente possibile, del testo. Quando verrà messo ai voti l'emendamento del senatore Biglia, per ragioni di

coerenza e per i motivi che ho illustrato, esprimerò voto favorevole sull'emendamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, anche se mi sono già espressa sugli emendamenti non posso mancare al dovere, che non è soltanto di cortesia, di rispondere all'invito di attenzione da parte del senatore Valitutti. Confermo il mio dovere di riflessione su tutto il disegno di legge e quindi anche sull'articolo 20 che mi sembra migliorato rispetto al testo originario ma non escludo, trattandosi di una questione anche di carattere organizzativo e pratico, che attraverso il dibattito possano emergere indicazioni che ci consentano di affrontare con maggiore serenità un impegno che è certamente complesso.

Vorrei però far osservare che il primo comma dell'articolo 2 non è strettamente attinente all'articolo 20, nè tanto meno pregiudica ipotesi di una sua modifica. In questo caso si fa piuttosto un'affermazione di principio e cioè che la nuova scuola sostituisce i tipi di scuola esistenti, il che non significa che nella fase di attuazione non si avranno dei processi di transizione. Infatti, mentre avremo studenti che inizieranno il primo anno della scuola nuova, avremo altri studenti che proseguiranno gli studi nelle scuole tradizionali. Può darsi che discutendo dell'articolo 20 affiorino esigenze di gradualità, ma questo non è in contraddizione con questa affermazione che è più di indirizzo politico che pratico e che si collega con l'articolo 2, con il quale si fornisce il quadro complessivo degli obiettivi e della configurazione della nuova scuola.

VALITUTTI. Se mi consente, onorevole Ministro, non critico la norma ma la sua collocazione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. D'accordo, ma la collocazione... (*Comenti dall'estrema sinistra*).

DI CORATO. I Regolamenti si rispettano: avete parlato, avete espresso il vostro pensiero, avete detto no all'emendamento, avete detto sì a qualche altra cosa e poi volete ancora tornare sull'argomento?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Avendo il senatore Valitutti sollevato una questione di collocazione del comma e non di valutazione dello stesso, mi sembrava doveroso da parte mia dare un chiarimento. Se questo è considerato dannoso alla costruttività del dibattito, termino immediatamente.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento i rappresentanti del Governo possono parlare in Assemblea ogni volta che lo richiedano.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, desidero riportarmi agli interventi che ho fatto ieri e per non tediare i colleghi ripetendo nuovamente argomentazioni che non sono state raccolte (e la testimonianza evidente di ciò si è avuta nella votazione del nostro emendamento 2.1, agnostico rispetto al disegno di fondo del testo proposto dalla maggioranza) rinuncerò a fare le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

SPITELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPITELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento in qualche modo ripropone un tema che è già stato ripetutamente affrontato nelle giornate precedenti, in quanto attiene alla struttura fondamentale della scuola secondaria superiore che vogliamo creare. È noto che su questo problema esistono delle valutazioni molto differenti ed articolate; la struttura proposta dall'emendamento del senatore Ulianich in larga misura si riporta alla tesi già respinta ieri da questa Assemblea, ed è per questo che la nostra posizione è contraria all'emendamento.

La discussione sul carattere e sul significato della nuova scuola secondaria superiore è stata già largamente sviluppata in precedenza, ma desidero qui ritornarvi un momento perchè sia chiara la ragione della nostra opposizione; non si tratta di una cosa di poco conto, ma della vera struttura della scuola secondaria superiore. Da parte di tutti si dice che non si vuole una scuola secondaria superiore unica, ma una scuola unitaria che abbia però dei caratteri di differenziazione evidenziati dalla scelta della struttura ad indirizzi. Bisogna però intendersi su questo problema; il primo passaggio decisivo per capire quale sia la struttura che vogliamo creare è quello dei primi due anni. In questo emendamento ritorna l'indicazione di un biennio unico e indifferenziato e l'emendamento infatti recita: «Essa comprende un biennio iniziale ed un triennio articolato in indirizzi per settori di professionalità».

Siamo nettamente contrari a questa impostazione perchè ciò di fatto significa allungare a 5 anni la scuola media e ridurre a soli 3 anni la scuola secondaria superiore. Non vi è chi non veda come ciò abbassi il livello degli studi. Noi sappiamo tutti qual'è la vastità delle scienze che possono essere toccate nel corso degli indirizzi, ma se ridu-

ciamo gli indirizzi a soli tre anni questo approccio più approfondito con le discipline specifiche diventa così breve che è impossibile arrivare ad una effettiva conoscenza delle loro parti essenziali. In questo caso veramente noi ci assumiamo la responsabilità di abbassare il livello della scuola secondaria superiore. Non si tratta di fare discriminazioni o di voler negare una istanza che, tra l'altro, è più di carattere sociologico che culturale-egualitario; si tratta di una cattiva interpretazione del concetto egualitario. Noi sosteniamo che la dignità culturale di tutte le discipline è uguale e che ha lo stesso elemento di rilevanza, pertanto è una falsa tesi quella di voler garantire che, a tutti i costi, il più possibile si porti avanti un itinerario scolastico che sia sostanzialmente uguale. Tutti noi, in effetti, riconosciamo il valore della scuola media inferiore unica e riconosciamo che è stata una scelta particolarmente opportuna quella di istituirla. Sappiamo bene inoltre che, anche in quegli Stati dell'occidente molto avanzato dove questa scelta non è stata ancor fatta, ci sono dei problemi, delle difficoltà e degli inconvenienti. Siamo quindi consapevoli della validità di questo tipo di scuola per il periodo che va dagli 11 ai 14 anni, però non possiamo continuare ulteriormente su questa strada perchè ciò significherebbe rinunciare a creare una scuola secondaria superiore capace di portare i giovani a degli approfondimenti e a delle qualificazioni specifiche. Tutta la intelaiatura della scuola verrebbe ad essere stravolta e, pertanto, noi riteniamo che senz'altro vada mantenuto lo schema predisposto dalla Commissione, che è anche sostenuto dal Governo.

Credo che l'insieme delle norme inserite nel testo e che prevedono la possibilità di passaggi dall'uno all'altro degli indirizzi, con delle indicazioni precise sul modo in cui questi passaggi devono essere realizzati, sia sufficiente a rispondere all'esigenza — che pure esiste — di consentire ai giovani, che a 14 anni sono invitati ad una scelta e che nel corso del successivo itinerario di studio si trovino a verificare che quella scelta è per loro inesatta e non rispondente alla propria autentica vocazione, di cambiare indirizzo.

Teniamo ben presente però che questi saranno dei casi limitati e che non si può sacrificare a questa esigenza di mobilità e di disponibilità di un diverso orientamento in una fase più avanzata la serietà e l'approfondimento degli studi.

Qualcuno dirà che la divisione nel biennio e nel triennio è già stata sperimentata con successo nel tradizionale liceo classico, al quale tante volte ci appelliamo. Il biennio costituito dalla quarta e dalla quinta ginnasiale è sempre stato riconosciuto un elemento di grande validità; in quel caso, però, la situazione è completamente capovolta, perchè si tratta di un biennio in cui l'approccio a quelle discipline che sono la sostanza del liceo classico non è certo superficiale. Direi, anzi, che è ancor più accentuato di quanto non avvenga poi nel liceo classico.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, dichiaro che voteremo contro l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo premettere che sono amico e profondo estimatore del senatore Ulianich e che ho particolarmente apprezzato i suoi qualificati contributi a questo nostro dibattito. Egli ha offerto contributi che certamente hanno innalzato ed insieme approfondito il dibattito stesso ed io, pur divergendo da alcune considerazioni del suo discorso di replica, l'ho sinceramente applaudito per la sua nobiltà ed altezza culturale.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Valitutti. Pregherei gli onorevoli colleghi di lasciar proseguire questa discussione nel rispetto dell'attenzione di chi vuole ascoltare.

La prego, senatore Valitutti, continui.

VALITUTTI. Devo dire al senatore Ulianich che sono perciò sinceramente rammaricato di dover dissentire dal suo emendamen-

to. Non ho la presunzione — perchè la mia sarebbe veramente presunzione — di pregarlo di ritirarlo e non mi permetto quindi di rivolgergli questa preghiera, che sarebbe irrispettosa.

Devo però motivare all'amico senatore Ulianich con molta franchezza le ragioni del mio irriducibile dissenso nei confronti di questo suo emendamento, premettendo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che, se fosse approvato, per motivi tecnici il disegno di legge dovrebbe ritornare in Commissione, poichè l'approvazione di tale emendamento ne stravolgerebbe la struttura fondamentale. (*Interruzione del senatore Lotti*). Infatti, senatore Lotti, mi ero associato a voi.

Per quali motivi, se l'emendamento fosse approvato, si stravolgerebbe la logica della struttura della nuova scuola secondaria superiore, così come è delineata dal disegno di legge in esame? Perchè — come ha accennato il senatore Spitella — la scuola secondaria superiore propriamente detta si ridurrebbe alla durata di un triennio.

Ora, senatore Ulianich, lei sa bene che io non sono un dogmatico della uniforme quinquennalità di questa nuova scuola. A mio avviso, uno degli errori e dei difetti di questo disegno di legge è il prevedere proprio una uniforme durata quinquennale per tutti i tipi di istruzione secondaria superiore.

Voglio però dire — e debbo dirlo all'amico senatore Ulianich — che se alla durata uniformemente quinquennale sostituissimo una durata uniformemente triennale colpiremmo a morte certi indirizzi dei nostri studi secondari.

Oso pensare che l'amico senatore Ulianich concordi con me nel ritenere che non dobbiamo colpire a morte quel ramo degli studi secondari che usiamo chiamare liceo classico e che in questo disegno di legge è chiamato linguistico, storico, letterario e speculativo di carattere classico.

Domando all'amico Ulianich ed ai colleghi del Gruppo della Sinistra indipendente come potremmo organizzare questi studi linguistici, letterari, storici o speculativi di carattere classico in un triennio?

Spero, colleghi comunisti, che mi conce-

diate che il ramo classico degli studi letterari non possa non riposare sullo studio del greco e del latino.

Come è pensabile che si possano seriamente compiere gli studi di greco e di latino in tre anni?

Aveva ragione allora il vecchio Diderot che, quando si discusse la questione del greco e del latino nelle scuole del suo tempo, disse che se si volevano abolire questi due insegnamenti, ebbene egli poteva anche essere d'accordo, però tuttj avrebbero dovuto essere ben consapevoli delle conseguenze di questa abolizione.

E in tale circostanza — senatore Ulianich, lei me lo insegna — Diderot fece anche un'altra proposta, cioè di studiare il latino e il greco nelle università per gli specialisti: così avvertì Diderot! Quindi, come sorgente di cultura il latino e il greco in questa ipotesi si estinguerebbero.

Ho già detto ieri che non difendo il liceo classico come scuola privilegiata e privilegiante, ma lo difendo come un ramo necessario e indispensabile per la pluralità dei nostri studi secondari.

Se invece si vuole creare un liceo di tre anni, in cui il latino e il greco si dovranno insegnare solo in questi tre anni, si distruggerà un canale di comunicazione della cultura italiana d'oggi in una delle sue fonti generatrici, che è quella della cultura classica, greco-latina e cristiana. Perciò penso che se questo emendamento passasse vibremmo un colpo mortale non già al classicismo ma all'unità della cultura italiana, unità che riposa sulla pluralità delle sue fonti. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Ulianich a da altri senatori.

Non è approvato.

ALICI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Ferrara Salute e da altri senatori, chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore e del rappresentante del Governo a ritirarlo.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, a nome del Gruppo repubblicano accetto l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 2.20. Tuttavia, approfitto dell'occasione per dire che non sono ancora completamente persuaso — lo vedremo nel corso della successiva discussione sugli articoli — che l'interpretazione del rapporto tra materie comuni e indirizzi sia, tra noi ed il relatore, avendo anche ascoltato l'ultimo intervento del collega Spitella per il Gruppo della democrazia cristiana, non dico esattamente la stessa, perchè non ce ne sarebbe bisogno, ma collimante dal punto di vista della visione generale.

Pertanto ritiro questo emendamento che non è essenziale neanche al fine di sottolineare il carattere unitario della scuola secondaria superiore. Vedremo tuttavia nel corso successivo della discussione se sarà necessario presentare altri emendamenti, nel caso in cui su questo punto all'interno della maggioranza non fosse fatta piena chiarezza.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.22.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Per quanto riguarda l'emendamento 2.22, vorrei fare un minimo di correlata storica sui precedenti.

Tutti sanno della folgorazione di Paolo sulla via di Damasco, con le conseguenze ben note per la storia della nascente Chiesa cristiana.

Ricordiamo tutti l'illuminazione della torre di Lutero: *Iustus ex fide vivit*, dalla lettera di Paolo che costituisce la chiave di fondo interpretativa sia della Scrittura sia della storia della Chiesa nei suoi aspetti istituzionali e sacramentali.

Il grande Contarini, a cui ha dedicato un grosso studio uno storico di razza come Hubert Jedin, anche lui ha avuto la sua illuminazione.

Ci sono stati poi quegli squarci improvvisi di genialità che appaiono nelle situazioni più impensate.

Si può ricordare la «Messa in si minore» di Johann Sebastian Bach e la «Hohe Messe», la messa solenne composta da lui protestante, quasi improvvisamente, per un'illuminazione.

Si potrebbe ricordare ancora la illuminazione della dodecafonia di Schönberg: dalla tonalità all'atonalismo, alla libertà assoluta e caotica dei suoni, sino alla codificazione del nuovo ordine, con il concepimento della serie dei dodici toni.

Ed ecco all'improvviso, l'unica denominazione di liceo! Che si tratti di una illuminazione improvvisa, nessuno dubita, signor Ministro.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo spirito soffia dove vuole.

ULIANICH. Ma che questa illuminazione passi alla storia accanto a quella di Paolo, di Lutero, di Johann Sebastian Bach e di Schönberg mi permetta, signor Ministro, di dubitarne. Anche perchè non si tratta di un belletto simpatico, come quei ritocchi che su una donna bella danno maggiore risalto alla bellezza. In questo caso il belletto non muta assolutamente nulla della bruttezza sostanziale di questo provvedimento. È un contentino che viene dato, forse, ai senatori Valitutti e Biglia!

E qui vorrei approfittare dell'occasione per rispondere al senatore Valitutti.

Non l'ho fatto prima, perchè non volevo concedere altro tempo alla riorganizzazione delle file della maggioranza in vista del voto.

Ne approfitto ora, senatore Valitutti. Lei ha detto: «Voi distruggete un canale di comunicazione della cultura classica». Ci sarebbe da arrossire, nonostante tutti i belletti che ci vorrebbe imporre quella simpatica persona che è il Ministro della pubblica istruzione.

A me sembra, però, che il senatore Vali-

tutti sia rimasto fermo in superficie perchè si è riferito unicamente al triennio e ha dimenticato che noi abbiamo presentato un altro emendamento, il 2.13, in cui si parla di quattro moduli quadrimestrali con la possibilità per lo studente di scegliere due indirizzi. In tale caso, qualora, all'inizio del terzo anno, volesse iscriversi all'indirizzo classico, dovrebbe sostenere una prova integrativa. Il che equivale a dire che lo studente che voglia studiare latino e greco dispone di quattro moduli all'interno del biennio. Certamente si può scuotere la testa, lo so bene, perchè non si tratta di dimostrazioni matematiche. Si tratta semplicemente di tentativi e di dimostrazioni logiche. E so anche che la logica non è forse uguale per tutti. Eppure ritenevo che su questo piano un minimo di accordo nel discorso potesse essere raggiunto.

Quindi rispondo all'amico Valitutti — che sa bene quanto io ricambi la stima e l'affetto — che non posso condividere quel giudizio che gli viene *ex corde*, perchè egli è certamente innamorato della cultura classica come in parte, e forse in minor valenza qualitativa, lo sono anche molti di noi. (*Commenti del senatore Valitutti*).

Stia tranquillo il senatore Valitutti: ci siamo preoccupati anche di questo. E proprio a tal fine ci siamo premurati di pensare ai quattro moduli quadrimestrali i quali darebbero la possibilità di studiare, già nel biennio (qualora lo si voglia), anche le discipline alle quali egli ha fatto cenno. Tutto considerato, signor Ministro, è chiaro che una voce dell'opposizione e di un Gruppo così sparuto non può rivolgerle la preghiera di ritirare l'emendamento. Chi siamo noi? Il Ministro invece ricopre un'alta carica. Tuttavia, se ritirasse questo emendamento dimostrerebbe veramente buon gusto! E poi, in ogni caso, lei in quella galleria di personaggi che ho citato, attraverso questo emendamento certamente non potrà mai entrare. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo i motivi che hanno indotto il Ministro a proporre questa denominazione universale di «liceo», anche se avrei apprezzato maggiormente, come per altri emendamenti, che ciò fosse stato fatto nella Commissione e non in Aula, dal «cappello del prestigiatore». Comprendo anche i motivi dovuti all'esigenza di recuperare una grande tradizione della cultura classica, che non vogliamo assolutamente vada dispersa, e all'esigenza di dare unitarietà di nome alle scuole secondarie superiori.

Tuttavia, senza abbondare in citazioni, come ha fatto intelligentemente il collega Ulianich, ricordo che *nomina sunt consequentia rerum*. È evidente la contraddizione netta tra il rifiuto da parte della maggioranza dell'emendamento presentato dal senatore Ulianich e dei nostri emendamenti, che parlavano di una struttura unitaria di un'unitarietà reale, e il testo presentato dalla maggioranza, estremamente frammentario per la molteplicità di indirizzi che corrispondono in sostanza a tutte le attuali scuole secondarie superiori. Quindi mi sembra che vi sia una contraddizione netta tra un nome formalmente unico e una struttura fortemente differenziata.

Propongo al Ministro di accantonare questo emendamento e di riesaminarlo dopo che avremo definito le caratteristiche della scuola, se vi sarà una reale unitarietà. Altrimenti ritengo che questa sia esclusivamente una copertura propagandistica per una scuola fortemente differenziata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli senatori, capisco che l'emendamento presentato possa costituire motivo di sorpresa, perchè in precedenza questa ipotesi non era mai stata avanzata. Debbo dire però che la proposta è coerente con la linea che mi sono data sia in

Commissione sia in Aula, quella cioè di tener conto del dibattito per migliorare il testo, ampliare il consenso senza perdere di vista il disegno complessivo del progetto di riforma. Quindi tengo a precisare che l'indicazione del nome «liceo» non è nominalistica: come ho detto e ripeto, la sostanza di questa riforma ed il significato della struttura e del carattere unitario della nuova scuola secondaria superiore consistono nell'assicurare a tutti gli indirizzi, quali che siano — li discuteremo successivamente — una cultura base di impianto umanistico e scientifico, qual è nella migliore tradizione dei nostri licei; noi vogliamo che questa sia la linea di continuità nel processo di riforma dell'istruzione secondaria, pervadendo tutta l'articolazione della nuova scuola secondaria. Secondo il mio parere non è perciò nominalistico il fatto di dare il nome «liceo» alla scuola riformata. Fatta questa precisazione, io insisterei sulla proposta. Se poi si vuole porre il problema dell'accantonamento, senatore Berlinguer, questo imporrebbe l'accantonamento dell'intero articolo 2. (*Interruzione del senatore Berlinguer*). Mi consenta, senatore Berlinguer, io non ho modificato il complesso del comma che, infatti, con i due subemendamenti che in tempi distinti ho presentato, risulta del seguente tenore: «La scuola secondaria superiore assume l'unica denominazione di liceo, ha durata quinquennale e struttura unitaria articolata nei settori di cui al successivo articolo 5». Pertanto resta totalmente impregiudicato il discorso del rapporto tra indirizzi e settori. Semmai, vi è un più forte riferimento ai settori rispetto agli indirizzi, cosa sulla quale credo che anche il Gruppo comunista dovrebbe essere convergente. Quindi non è minimamente messa in discussione la struttura unitaria della scuola secondaria. Inoltre, dal momento che nell'articolo si afferma che le scuole precedenti sono sostituite da questo tipo di scuola, è appropriato dare nell'articolo stesso l'indicazione della denominazione. Ritengo che in questo modo si possa anche consentire un esame sereno e costruttivo dell'articolo 5 in cui si approfondisce il problema del rapporto tra indirizzi e settori.

Personalmente, pertanto, non condividerei l'opportunità di accantonare l'emendamento, nè tanto meno ritengo si possa accantonare l'articolo 2, contenendo questo una scelta di fondo dalla quale scaturiscono tutti gli altri articoli. In questo senso condivido quanto ha detto in precedenza il senatore Valitutti e cioè che nella ipotesi in cui dalle votazioni dovesse emergere una struttura di biennio e triennio, questo non renderebbe praticamente possibile per il Governo assecondare l'ulteriore *iter* parlamentare di questo disegno di legge, perchè ci si troverebbe in presenza di una ipotesi di riforma non condivisibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MEZZAPESA, relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Visto che è stata respinta la proposta di accantonamento, dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Confesso molto francamente di preferire la formulazione iniziale di questo comma, quella cioè contenuta nel testo originario. Infatti, sia che si tratti di un problema nominalistico, sia che si tratti di un problema di sostanza, resta comunque il fatto che la questione della denominazione «liceo» ha indubbiamente un riflesso sull'opinione pubblica. Inoltre, il rinvio ai settori di cui all'articolo 5 è indubbiamente più preciso che non la semplice espressione delle articolazioni: tuttavia si introduce, a nostro

avviso, una pericolosa possibilità di interpretazione che, pur non attribuendola al Governo, potrebbe creare dei problemi per il futuro. Mentre l'articolazione in indirizzi, comprendendone un numero molto vasto, non fa in nessun modo presupporre che ci si possa su di essa fondare per formare di fatto una serie di scuole diverse, l'indicazione dei settori, comprendendone pochi ed avendo ciascuno di essi una vasta qualificazione di ambito culturale, potrebbe nel futuro dare adito all'idea che di nome stiamo creando una scuola unitaria ma, in realtà, ricreiamo una serie di licei che hanno in comune alcune cose, mentre fondamentale è ciò che hanno di diverso.

Non discuto sul fatto che questa sia un'interpretazione giusta o sbagliata, ma ritengo che non sia questa l'interpretazione su cui abbiamo discusso in questi due anni; per questi motivi, pur rendendomi conto delle ragioni di maggior precisione, credo che la formulazione originaria proposta dalla Commissione raccolga meglio — forse in una sintesi meno chiara, ma più comprensiva — le opinioni più diffuse all'interno della maggioranza.

Mi dispiace pertanto dover dichiarare, a nome del mio Gruppo, la contrarietà a questi emendamenti 2.22 e 2.21, non nella loro intenzione e nel loro spirito, ma per quello che effettivamente portano di troppo rigido e comunque di troppo nuovo rispetto all'*iter* dei dibattiti, quale a noi noto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.18.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.18, in quanto con l'emendamento 2.19 chiedo le stesse cose, in dimensioni ridotte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. La ragione di questo emendamento è contenuta nella sua stessa formulazione. Il terzo comma dell'articolo 2 stabilisce, signor Presidente, onorevoli colleghi, che «Alle materie dell'area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati non meno di tre quarti dell'orario complessivo». Ora se questa norma resta invariata, quando si tratterà di passare al momento della sua applicazione sorgeranno, prevedibilmente, problemi insolubili, perchè questa prescrizione dei tre quarti dell'orario dedicati alle discipline di area comune sarà oggettivamente applicabile ad alcuni, anzi, alla maggioranza degli indirizzi, ma non sarà applicabile ad altri.

Ritengo pertanto che sia prudente e saggio inserire in tale norma una frase incidentale e dire cioè «...sono riservati, di norma, non meno di tre quarti dell'orario complessivo». La frase incidentale da me suggerita consentirà a coloro i quali redigeranno i decreti delegati di adattarne l'applicazione alla varietà e alla singolarità degli indirizzi.

Ieri il relatore ha preannunciato il suo parere favorevole al mio emendamento ed il Ministro si è rimesso alla Assemblea. Io

prego i colleghi senatori di voler approvare quest'emendamento che, lo ripeto, contiene non il rinnegamento del principio, ma solo una norma di prudenza per la sua migliore applicabilità.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo emendamento il relatore si è pronunciato in senso favorevole e il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Valitutti.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.15.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Poichè non sono stati accolti gli emendamenti 2.14 e 2.13, ritiro l'emendamento 2.15, nonché il 2.16, che erano stati pensati in modo correlato all'approvazione degli emendamenti 2.13 e 2.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

PIERALLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.16 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 2.6.

MEZZAPESA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, confermo quanto ebbi a dire nella seduta pomeridiana di ieri, cioè che non sono d'accordo nel sostituire l'espressione contenuta nel testo proposto dalla Commissione con l'altra: «rientro negli istituti di istruzione secondaria». Difendo, pertanto, il testo proposto dalla Commissione. Per quanto, invece, concerne le parole: «nonchè per ogni altro uso» di cui al sesto comma dell'articolo 2, già manifestai e manifestai la mia disponibilità per l'espunzione di tali parole rimettendomi tuttavia al Governo per eventuali complicazioni di natura organizzativa.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Condivido il parere espresso dal relatore circa la preferenza per la dizione: «rientro nel sistema scolastico» rispetto all'emendamento del senatore Biglia, che recita: «rientro negli istituti di istruzione secondaria»; pregherei il senatore Biglia di accoglierla anche perchè si tratta di una dizione che si impone per ragioni di coordinamento dopo la modifica del secondo comma dell'articolo 2.

Se pertanto il senatore Biglia accoglierà la dizione: «rientro nel sistema scolastico» anzichè: «rientro negli istituti di istruzione secondaria», il Governo si esprimerà a favore dell'emendamento 2.6, che in tal modo eliminerebbe il testo della Commissione, comprese le parole «nonchè per ogni altro uso».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 2.6 se accolgono la proposta di modifica del Governo.

BIGLIA. Avevo già chiarito che parlandosi della formazione professionale due o tre righe prima, mi sembrava più coerente che si indicasse qui specificatamente «la istruzione secondaria».

Tuttavia accetto la modifica proposta dal Ministro.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Dal momento che il senatore Biglia modifica l'emendamento 2.6 nel senso da me proposto, ritengo che l'emendamento 2.8 del Governo possa intendersi come subemendamento all'emendamento 2.6.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.8 diventa pertanto emendamento 2.6/1.

Metto ai voti l'emendamento 2.6/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo e accolta dai presentatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.9.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento 2.9 si collega per la sua materia all'emendamento 2.12 di cui è firmatario il senatore Valenza.

È un emendamento — secondo me — che per il suo contenuto merita un momento, un solo momento ma serio di attenzione da parte dell'Aula, perchè attiene ad una questione che è stata lungamente discussa in Commissione, dove non siamo riusciti a tro-

vare nessuna soluzione: si tratta degli esami di riparazione, se si debbano sopprimere o si debbano mantenere: se si debbano cioè sopprimere sostituendoli con qualche altro congegno idoneo a raggiungere gli stessi fini o si debbano semplicemente sopprimere come sostanzialmente propone l'emendamento 2.12 di cui è firmatario il senatore Valenza.

L'emendamento presentato dal Governo è apprezzabile sotto un certo aspetto — e di questo dirò dopo — ma è ancora una volta un semplice rinvio di una questione che bisognava affrontare e risolvere proprio in questa Assemblea.

Apro una parentesi per dire, signor Presidente, che noi liberali avevamo deciso di chiedere un rinvio, seppur brevissimo e limitato ad un mese, aderendo alla richiesta dei colleghi comunisti, del testo in Commissione anche per discutere e finalmente risolvere questo problema, che è un problema tecnico ma di non piccola rilevanza: se mantenere e come mantenere gli esami di riparazione.

Purtroppo, tanto il documento dei colleghi comunisti quanto il nostro sono stati respinti; il rinvio non c'è stato e un riesame di questo problema non si è potuto effettuare nella sede più idonea, che era quella della Commissione.

Commetteremmo un grave errore, onorevoli colleghi, se ci limitassimo a dire di sì o di no a questa norma, a quella contenuta nell'emendamento del Governo che è di puro rinvio, o a quella contenuta nell'emendamento di cui è firmatario il senatore Valenza.

Sono dell'avviso, come ho detto poc'anzi, che un attimo di seria attenzione su questo tema dobbiamo pur concedercele in questa Assemblea, anche se c'è una certa fretta nel portare avanti i nostri lavori.

L'esame di riparazione che ancora esiste nelle scuole post-obbligatorie, cioè nelle scuole che chiamiamo elettive perchè possono essere scelte o meno da coloro che le frequentano, ha una lunga tradizione nel nostro paese. Vero è che in molti paesi dell'Occidente europeo questo vecchio arnese, chiamiamolo così, dell'esame di riparazione nelle scuole elettive è stato soppresso — non nego questa realtà — però in nessun altro

paese è stato semplicemente soppresso, perchè si è fatto ricorso a forme di accertamento diverse da quelle del vecchio esame di riparazione. In questo senso abbiamo fatto qualche sforzo in sede di Commissione per ricercare forme sostitutive, ma purtroppo non siamo giunti ad un accordo su di esse. Nel testo presentato dal Gruppo liberale, ad esempio, sono contenute alcune proposte, quale quella di non limitarsi semplicemente a sopprimere l'esame di riparazione qual è oggi, ma a prevederlo limitato ad alcune materie (due al massimo), ipotizzando nello stesso tempo per gli alunni appartenenti a famiglie non abbienti corsi di recupero e di sostegno.

Onorevole Ministro, nel liceo-ginnasio statale «Virgilio» di Roma, in particolare in una sua sezione sperimentale, da qualche anno con successo si sta attuando proprio la soluzione che noi proponevamo. Perchè dunque rinviare questo problema e non prendere una decisione in questo senso? Dal documento inviato da questo liceo risulta che ci sono stati buoni risultati e mi risulta che ci sono anche altre scuole nel nostro paese in cui in questi anni si sono sperimentati questi nuovi sistemi. Certamente, se fossimo stati messi in condizione di prendere visione di questi esperimenti e dei loro risultati, avremmo avuto un compito più agevole e avremmo potuto più agevolmente compiere lo sforzo di trovare una soluzione idonea ad un problema per la cui soluzione viceversa l'emendamento del Governo rinvia al decreto delegato. L'emendamento del senatore Valenza poi si limita invece a risolverlo saltandolo e semplicemente abolendo l'esame di riparazione.

Onorevoli colleghi, perchè c'è ancora l'esame di riparazione? Poniamo questa domanda e sforziamoci di rispondere: l'esame di riparazione intanto c'è in quanto si vuole fornire un aiuto ai giovani. Non è vero che l'esame di riparazione è una misura fiscale: è un modo di aiutare i giovani non bocciandoli tutti, perchè non è giusto bocciarli quando vi sono giovani che, colmando alcune lacune, possono essere messi in condizione di proseguire gli studi senza perdere un anno. Inoltre si consente a questi giovani di colmare certe

lacune che altrimenti, con il proseguire gli studi nelle classi successive, possono diventare ancora più gravi. Infatti quando non si sa fare l'equazione di primo grado, non si può poi passare all'equazione di secondo grado: ci sono dei pre-requisiti indispensabili nel procedimento per l'acquisto del sapere. Quindi con l'esame di riparazione si vuole dare un aiuto a tanti giovani — e nell'ultima sessione sono stati ben 600.000 — che possono colmare queste lacune onde poi procedere negli studi.

Ora si dice — ed è giusto che lo si dica — che ci sono tante famiglie che non possono permettersi di pagare le lezioni private. Allora troviamo il modo di risolvere il problema, perchè esso esiste; cerchiamo di affrontarlo, ma non lo risolviamo — come dice il collega Valenza — abolendo semplicemente gli esami di riparazione. Questo significa ignorare il problema, significa saltarlo.

Questa che ora vi leggo è la pagina dichiarativa di un esperimento che si sta svolgendo in una scuola romana: «Il giudizio finale, espresso dal consiglio di classe, si basa sulla complessiva valutazione delle capacità dello studente a frequentare la classe successiva; ciò in base sia alle conoscenze acquisite nel corso dell'anno che alla capacità dimostrata di partecipazione al dialogo scolastico. Per questo, in linea tendenziale, il giudizio è espresso globalmente a giugno, ed è positivo (promozione all'anno successivo) o negativo (ripetizione dell'anno). In casi particolari, quando pur in una valutazione complessivamente positiva dello studente si presentino precise carenze in singole discipline, è prevista una attività di recupero programmata dall'insegnante per ogni singolo studente e verificata nella prima decade di settembre. Il piano di lavoro per le attività di recupero è elaborato sulla base delle carenze del singolo studente e consta di indicazioni di parti del programma da rivedere dal testo e loro gerarchie di importanza; indicazioni di letture da fare nel periodo estivo, con relative schedature; esercitazioni di verifica delle letture e delle parti di programma; esercizi di consolidamento. I piani di lavoro saranno consegnati agli studenti per i quali è prevista l'attività di recupero entro il 30 giugno.

Nella prima decade di settembre il lavoro viene verificato. La verifica ha lo scopo di valutare che siano state effettivamente svolte le esercitazioni e le letture indicate; che i lavori proposti siano stati quindi eseguiti dallo studente; che egli sia in grado di riesaminarli e discuterli. La verifica, pur nell'accertamento individuale, si svolge collettivamente in un monte di sei ore per materia; al termine di queste ore è prevista una prova scritta che ciascun docente fornirà per i propri studenti. Al termine del corso ogni docente elaborerà un giudizio motivato sullo svolgimento, da parte dello studente, del lavoro assegnato. L'orario dei corsi di verifica sarà apposto in bacheca entro la fine del mese di giugno; le attività svolte nelle 6 ore e i risultati conseguiti saranno verbalizzati da parte dei docenti».

È un esperimento, ma ci sono anche altre forme, onorevole Ministro. C'è la forma che da anni, ormai, è attuata nei licei francesi e nel liceo che ho citato prima a Roma, forme che dovevamo prendere in esame. Io critico pertanto la norma del Governo perchè è una norma di delega che non contiene nessun criterio e nessun principio direttivo. Noi la chiamiamo norma di delega, ma in realtà è una norma di rinvio della soluzione di un problema che potevamo viceversa affrontare sin da questa fase dell'*iter* del provvedimento.

Inoltre, se non me lo consente adesso, signor Presidente, le chiederò di darmi la parola quando arriveremo all'emendamento del senatore Valenza, perchè devo pronunciarmi anche su di esso. Se lei ritiene più giusto così, non ho alcuna obiezione da fare.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, l'Assemblea dovrebbe conoscere i termini della questione, prima di passare al voto. Mi permetto di ricordarli telegraficamente.

Nell'ambito della Commissione si è trovata difficoltà nel raggiungere una soluzione che è stata più volte rinviata; si è giunti quindi in

Aula con l'intesa che in questa sede sarebbe stato definito il problema. Ora ci troviamo di fronte un emendamento che è stato presentato non da un senatore, ma dal Governo, il quale tende a aggiungere alla fine dell'articolo 2 il seguente comma: «Con i decreti delegati di cui all'articolo 24, saranno fissati i criteri generali per la valutazione del profitto e la promozione alla classe successi-

va,...». Mi basta aver puntualizzato queste tappe perchè i colleghi possano trarre le conseguenze nel considerare quella che appare un'espropriazione dei diritti del Parlamento. Si tratta di una materia sulla quale il Parlamento può e deve prendere posizione — non è una questione di astrofisica — ed è per questo motivo che sono contrario all'approvazione dell'emendamento 2.9.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.9 presentato dal Governo e quello successivo, 2.12, presentato dal senatore Valenza e da altri senatori, fanno riferimento alla questione degli esami di riparazione. Il testo originario del disegno di legge n. 52, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, conteneva un'espressa norma di soppressione degli esami di riparazione. Nell'ambito della Commissione, come risulta dai lavori, credo di essere stato il primo a contestare l'opportunità di inserire in questo articolo una norma del genere, oltre ad essermi dichiarato contrario sul merito della soluzione che veniva proposta. Sempre in quella sede, ho richiesto che venisse accantonato il problema e che comunque non fosse definito in riferimento all'articolo 2. Personalmente, non sono contrario che la soluzione del problema piuttosto che in quest'Aula rumorosa e disattenta venga definita in sede di decreti delegati. Infatti, quest'Aula non mi sembra oggi nelle migliori condizioni per approfondire il problema. Tuttavia, qualche criterio generale, anche per rispettare la nostra Costituzione, deve pur essere espresso nella legge di delega, mentre in questo testo viene stabilito che i criteri generali debbano essere indicati con i decreti delegati. Questa espres-

sione «criteri generali» mi lascia piuttosto perplesso. Infatti i decreti delegati potranno esprimere dei criteri generali in materia di insegnamento, se vogliono rispettare la libertà di insegnamento e quella norma della Costituzione la quale stabilisce che la Repubblica detta le norme generali sulla istruzione, ma quando si tratta di decidere il problema se promuovere gli alunni a giugno o consentire gli esami di riparazione, il criterio non può più essere generale ma deve essere definito.

Mi permetto di aggiungere che l'emendamento del Governo non mi sembra soltanto carente in quanto lascia troppo in ombra il problema ma anche perchè trascura una questione che a me sembra di grande importanza. Ci stiamo ponendo il problema se lo studente, al termine di un anno scolastico, debba essere sottoposto a una valutazione definitiva che comporti la ripetizione dell'anno o se invece non gli si debba dare la possibilità di recuperare, essendo carente soltanto in una o due materie, nei mesi estivi, magari mediante dei corsi sussidiari istituiti presso la stessa scuola per non gravare sui bilanci delle famiglie che non hanno grosse possibilità economiche.

Secondo me, però, il problema non deve porsi al termine dell'anno scolastico. Infatti, gli insegnanti si accorgono che lo studente non è in grado di essere promosso non al termine dell'anno scolastico, ma nel corso dell'anno. Quindi, proprio per non bruciare la carriera dello studente, nei casi in cui

questi sarebbe condannato a ripetere l'anno, ove non vi fossero gli esami di riparazione, bisogna introdurre un ulteriore meccanismo in base al quale il giudizio su uno studente venga espresso durante l'anno scolastico, in modo che lo studente stesso abbia la possibilità di frequentare durante l'anno scolastico dei corsi sussidiari per arrivare alla fine dell'anno in condizioni tali da essere promosso, oppure da cambiare indirizzo.

Mi si potrà rispondere che la formulazione del comma è talmente vaga da consentire che in sede di decreto delegato si preveda un meccanismo che offra la possibilità non solo di frequentare dei corsi di preparazione agli esami di riparazione da farsi a settembre, ma anche di frequentare durante gli ultimi mesi dell'anno scolastico dei corsi integrativi che consentano allo studente, che a un certo punto dell'anno scolastico, ad esempio alla fine del primo quadrimestre, non risultasse in grado di essere promosso, di completare la sua preparazione attraverso dei corsi sussidiari. A questo punto, però, viene spontaneo obiettare che la formulazione del comma è troppo vaga per costituire una norma di delega. Infatti la legge di delega deve determinare qualche criterio, sia pure generale; non può essere così generica da stabilire che saranno i decreti delegati a indire tali criteri. Pertanto l'indicazione delle scadenze per la valutazione del profitto scolastico dell'alunno e per i sussidi che la scuola gli offre per non perdere l'anno deve essere valutata in sede di legge di delega.

Vorrei quindi sapere se ritenete che l'articolo 2 sia veramente la sede idonea per risolvere questo problema o se non sia più opportuno trasferire questo comma all'articolo 24, in cui si parla della delega. Infatti a quel punto sapremo già quali sono i settori, gli indirizzi, le difficoltà, le possibilità di passaggio da un indirizzo all'altro e quindi anche la possibilità che lo studente ha di essere bocciato in un determinato indirizzo ma di potersi poi presentare all'esame di idoneità in un altro indirizzo. Quando sapemo tutto questo, infatti, potremo stabilire i criteri generali sulla soppressione o meno dell'esame di riparazione, sulla crea-

zione o meno di altri sussidi, di altri corsi per aiutare lo studente a superare l'anno, che è cosa diversa dal lassismo imperante che va facendosi strada nella scuola.

Propongo quindi al Governo di trasferire questo emendamento all'articolo 24 per poterne discutere quando avremo più chiaro il quadro della riforma della scuola e della sua articolazione nei vari settori e indirizzi.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, preannuncio che il Gruppo comunista voterà contro questo emendamento del Governo per due motivi. Anzitutto perchè questo è uno dei tanti casi in cui, di fronte alla difficoltà di trovare una soluzione chiara ai problemi che si ponevano nell'ambito della riforma, da parte della maggioranza e del Governo si è fatto ricorso al rinvio ad altri provvedimenti legislativi oppure ai successivi decreti delegati: e ciò anche per questioni che nei precedenti testi della riforma, approvati dalla Camera dei deputati, avevano già trovato una soluzione. In questo caso il testo della Camera prevedeva per esempio la soppressione dei cosiddetti esami di riparazione in analogia a quanto già avvenuto per altri gradi della scuola.

Ma la questione di fondo per la quale voteremo contro questo emendamento e su cui richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea è che ci troviamo di fronte ad una norma chiaramente incostituzionale. Infatti una norma di delega deve fissare i criteri generali in base ai quali il Governo dovrà, nei decreti delegati, regolamentare una determinata materia. Con questo emendamento invece si stabilisce che proprio la determinazione dei criteri generali per la futura normativa dovrà essere fissata in sede di decreti delegati; mi pare non vi possa essere un caso più evidente di incostituzionalità.

Pregherei pertanto il Governo di ritirare l'emendamento per la sua incostituzionalità, ed è comunque evidente che qualora fosse mantenuto noi voteremo contro.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Preannuncio l'astensione del mio Gruppo su questo emendamento. Ricordo benissimo quanto fu complessa e difficile la discussione su questo punto e quindi so che l'emendamento del Governo è il risultato del tentativo di non lasciare una lacuna in questa parte della legge, dato che in Commissione non si riuscì a trovare una soluzione.

Tuttavia il senatore Chiarante ha richiamato l'attenzione su un aspetto cui per la verità avevo già pensato. Anche se non credo che la formulazione di questo emendamento sia anticostituzionale, è certamente troppo larga e di conseguenza non ce la sentiamo di delegare con tale ampiezza i criteri generali per la valutazione del profitto. Dall'esercizio della eventuale delega concessa al Governo con questo emendamento potrebbe derivare qualsiasi tipo di esame di riparazione, o anche la sua soppressione. Francamente, più che un comma che riempie una lacuna, ci sembra un comma che constata una lacuna definendola in termini letterali, dando però un'autorizzazione al Governo senza in nessun modo orientarlo nell'esercizio di un legittimo potere di delega.

Non siamo contrari ad una delega su questo punto, ma non siamo neanche favorevoli a questa formulazione: pertanto ci asterremo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ho chiesto la parola innanzitutto per fare una breve precisazione sul problema e poi per rispondere agli inviti a ritirare o dare diversa collocazione all'emendamento in oggetto. In particolare desidero dire al senatore Ulianich che il Governo è tutt'altro che disattento al problema. Il senatore Ulianich ricorderà, difatti, che fui proprio io a sollevare questa que-

stione quando, a suo tempo, discutemmo l'articolo 2; fui io infatti a richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di approfondire il problema, per il quale tra l'altro ho proposto alcune soluzioni che non hanno trovato una convergenza utile ai fini dell'approvazione.

Considerati anche gli aspetti tecnici del problema, penso che con la definizione dei piani di studio e dei programmi si potranno avere elementi di valutazione più completi per decidere. Ecco perchè — pur avendo sin d'ora una personale convinzione sul problema — ritengo non sia improprio e inopportuno prevedere che esso possa essere approfondito e definito nell'ambito della delega.

Manterrei dunque questo testo; d'altra parte non ritengo, senatore Chiarante, che nell'emendamento in questione sia presente un vizio di costituzionalità; infatti per «criteri generali» si intende ad esempio, se la valutazione deve essere espressa in voti con la scheda o con giudizi che...

CHIARANTE. Non si fissa nessun criterio, di nessun genere.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. In proposito potrei suggerire la precisazione: «con riferimento ai piani di studio e agli indirizzi». Tuttavia, considerando la delicatezza delle questioni sollevate, accoglierei la proposta avanzata dal senatore Biglia di diversa collocazione o nell'articolo 24 o nell'articolo 22. In questo quadro mi permetterei di chiedere al senatore Valenza di non insistere nella votazione, almeno in questo momento, del suo emendamento 2.12. Costatate le ragioni di riflessione che in Commissione ed in Aula sono state avanzate sul problema, la mia propensione sarebbe quella di non pregiudicare la soluzione con decisioni forse precipitose. In ogni caso, una diversa collocazione, fuori dall'articolo 2, può consentire a tutti un'ulteriore riflessione.

Intendo pertanto trasferire l'emendamento 2.9 dall'articolo 2 al 24, e faccio richiesta al senatore Valenza di comportarsi, analogamente per l'emendamento 2.12.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, avendo sollevato io stesso l'obiezione sono favorevole alla decisione del Ministro.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'emendamento 2.12 a pronunciarsi sulla richiesta del rappresentante del Governo di trasferire anche il loro emendamento in sede di articolo 24.

VALENZA. Prendo atto che da parte del Ministro ci si è resi conto che è inammissibile una delega di così vasta portata su punti qualificanti della legge. Accedo alla proposta di trasferire anche l'emendamento da me presentato e di riesaminarlo quando sarà discusso l'articolo 24 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, resta pertanto stabilito che gli emendamenti 2.9, presentato dal Governo, e 2.12, presentato dal senatore Valenza e da altri senatori, vengono trasferiti in sede di articolo 24.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Ordinamento degli studi)

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- 1) materie dell'area comune;
- 2) materie di indirizzo;
- 3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
- 4) eventuali discipline ed attività elettive.

2. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore.

3. Detto insegnamento si svolge in conformità al Concordato tra lo Stato e la Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

4. La pratica di lavoro, di cui al primo comma del presente articolo, è definita dal consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è disciplinata l'utilizzazione di prestazioni professionali di esperti anche stranieri appartenenti al mondo del lavoro e delle professioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

*(Contenuti dell'istruzione
secondaria superiore e suoi indirizzi)*

Tanto la ripartizione dei licei umanistici che quella dei licei politecnici si articolano in indirizzi, in ciascuno dei quali i programmi di studio comprendono materie comuni e materie proprie a ciascuno di essi. Le materie comuni costituiscono il fondamento della formazione dei giovani che frequentano i vari indirizzi della istruzione secondaria superiore per i fini specificati nel comma secondo del precedente articolo ... Le materie comuni sono le seguenti: lingua e letteratura italiana, una lingua e letteratura straniera moderne, storia ed educazione civica, storia dell'arte, storia del pensiero filosofico e scientifico, matematica, fisica e scienze naturali, diritto ed economia. La religione entra nella istruzione secondaria per i fini e con le modalità specificate nell'articolo 9 dell'Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ai sensi degli articoli 8 e 9 della Costituzione. Le materie comuni sono integrate dall'insegnamento dell'educazione fisica.

Le materie proprie a ciascun indirizzo preparano ai fini in relazione ai quali è istituito lo stesso indirizzo. Esse integrano le materie comuni e perciò fra di esse, a seconda del carattere dell'indirizzo, possono essere compresi insegnamenti intesi ad approfondire la conoscenza degli sviluppi delle stesse materie comuni. Materie comuni e materie di indirizzo sono insegnate come materie ugualmente idonee a raggiungere i fini formativi che sono propri dell'istruzione secondaria superiore, che, pur distinta in indirizzi, garantisce l'unità della formazione culturale dei giovani in ciascuno dei suoi indirizzi mediante insegnamento sia delle materie comuni che delle materie di indirizzo.

L'eventuale abbinamento nella stessa cattedra di più materie comuni è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dell'Ispettorato tecnico centrale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per le finalità dell'istruzione secondaria superiore, specificate nel precedente articolo ..., si deve tendere, di regola, a raggruppare più indirizzi nello stesso istituto, specie nelle piccole e medie località.

Gli indirizzi e le rispettive materie di insegnamento sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per la definizione degli indirizzi dei licei politecnici il Ministro della pubblica istruzione sente anche il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione, che si vale della collaborazione tecnica del corpo ispettivo centrale del Ministero, sottopone lo schema di decreto al parere delle Commissioni permanenti per l'istruzione nei due rami del Parlamento prima di inoltrarlo al Presidente della Repubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione riesamina, al termine di ogni quinquennio, la

rispondenza degli indirizzi agli effettivi bisogni, con riferimento alle novità intervenute nel mondo del sapere tecnico-scientifico e in quello delle attività professionali. Il primo quinquennio decorre dalla data di inizio del funzionamento degli indirizzi. Alle modifiche ritenute necessarie ed opportune si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da sottoporre al parere di cui al comma precedente.

Con un distinto provvedimento legislativo si provvederà a riordinare l'istruzione artistica e musicale per preservarne la specialità e per introdurre nella sua nuova disciplina, in quanto compatibili, le connessioni necessarie con l'istruzione secondaria superiore ordinata dalla presente legge.

3.8

VALITUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I piani di studio della istruzione secondaria comprendono:

- 1) materie dell'area comune;
- 2) materie di indirizzo;
- 3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
- 4) eventuali materie ed attività elettive. ».

3.1

BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 1, numero 4), sopprimere la parola: « eventuali ».

3.6

NESPOLO, ARGAN, BERLINGUER, CANNETTI, CHIARANTE, MASCAGNI, PALIA, VALENZA

Al comma 1, sostituire il numero 4), con il seguente:

« 4) discipline ed attività elettive ».

3.7 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria di cui all'articolo 1 ».

3.2 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Detto insegnamento si svolge in conformità al Concordato tra lo Stato e la Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Lo studente che scelga di non frequentare i corsi di religione organizzati in esecuzione del Concordato, ovvero delle intese suddette, frequenterà, in sostituzione, un corso di cultura e storia della religione ».

3.3 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La pratica di lavoro di cui al primo comma del presente articolo è definita dal consiglio di classe con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di isti-

tuto, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30 ».

3.4 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 4, nona e decima riga, sostituire le parole: « nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30 » con le altre: « secondo quanto previsto dall'articolo 30 ».

3.5 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VALITUTTI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 3.8.

Vorrei, però, prima, rivolgerle una preghiera, signor Presidente, con riferimento ad un incidente che ieri sera si è prodotto in questa Assemblea indipendentemente dalla mia volontà.

È accaduto questo, signor Presidente. Quando lei, molto gentilmente, mi concesse nella seduta antimeridiana la parola per illustrare gli emendamenti da me presentati indugiai nella loro illustrazione. Ad un certo punto, lei tolse la seduta e fece bene a toglierla. Da parte mia sono però incorso in una mancanza che confesso, perchè avrei dovuto pregarla di consentirmi di illustrare tutti gli emendamenti da me presentati (erano tre) al medesimo articolo; infatti, avendone illustrato solo uno, avrei dovuto chiederle di lasciarmi cortesemente illustrare anche gli altri due.

Ingenuamente, nelle seduta pomeridiana — non presiedeva lei, ma il senatore Della Briotta — ho chiesto al Presidente di turno di consentirmi di farlo. Giustamente, però, il presidente Della Briotta non me lo ha concesso, in quanto il Regolamento stabilisce che tutti gli emendamenti presentati dallo stesso membro del Senato ad un medesimo articolo debbano essere illustrati in un solo intervento.

Ora, signor Presidente, non vorrei incappare nello stesso incidente di ieri. Vorrei, quindi, rivolgerle una preghiera. Poichè tra una ventina di minuti la seduta dovrà essere sospesa per la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari — così è stato detto — vorrei evitare di incorrere nello stesso incidente di percorso nel quale sono incorso ieri; la pregherei, pertanto, di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, mi consenta di darle due risposte.

Per quanto riguarda ciò che è accaduto ieri, la pregherei di leggere con attenzione — così come lei è abituato a fare — il resoconto della seduta che è stato pubblicato. Si accorgerà, allora, che il Presidente di turno la invitò ad illustrare tutti e tre gli emendamenti.

VALITUTTI. Mi sfuggì!

PRESIDENTE. Tutto questo risulta dal resoconto della seduta. Nel momento in cui lei concluse l'illustrazione, il Presidente di turno tolse la seduta poichè riteneva che, essendosi lei seduto dopo aver svolto la sua illustrazione per mezz'ora, l'illustrazione stessa avesse compreso tutti gli emendamenti da lei presentati.

VALITUTTI. Ho già confessato la mia mancanza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Questo per quanto riguarda la seduta di ieri.

Per quanto concerne, invece, i lavori odierani, si prevede di tenere seduta sino alle ore 13 e forse anche oltre. È vero che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 12, ma non posso assolutamente prevedere quali decisioni saranno adottate dalla Conferenza stessa. Di conseguenza, la pregherei di illustrare l'emendamento da lei presentato.

VALITUTTI. Signor Presidente, ubbidisco al suo invito pur rimanendo convinto che sarebbe stato meglio sospendere la seduta, ma in primo luogo bisogna ubbidire.

L'emendamento 3.8...

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Valitutti, poi non la interromperò più, ma prima che inizi la illustrazione del suo emendamento mi permetto di farle notare una cosa. A seguito della reiezione dell'emendamento 2.17, la prima parte del suo emendamento, dove si dice «Tanto la ripartizione dei licei umanistici che quella dei licei politecnici si articolano...», dovrebbe essere modificata, perchè come lei sa c'è stato già un voto che non ha accolto l'impostazione del precedente emendamento di suddividere i corsi in licei umanistici e licei politecnici. Questa parte altrimenti dovrebbe ritenersi preclusa.

Quindi, per una ragione di coordinamento e di coerenza, sarebbe meglio...

VALITUTTI. Signor Presidente, lei mi ha preceduto, perchè mi stavo accingendo a dirle proprio che secondo me questo emendamento è precluso da precedenti votazioni che qui hanno avuto luogo.

Confesso che da una lettura attenta dell'emendamento risulta che c'è qualche cosa che sopravvive alla preclusione, ma nel complesso esso — vorrei sentire a questo proposito anche il parere del relatore — risulta precluso da precedenti votazioni.

Sono quindi d'accordo con lei, signor Presidente, anche se ritengo che ci sia qualche parte che andrebbe salvata. Devo essere leale e confessare fino in fondo che io stesso mi proponevo di fare questo lavoro di selezione dell'emendamento per vedere quali fossero le parti ancora «sopravvivenenti», ma lei non me l'ha consentito, come è giusto che sia, per cui rinunzio ad illustrarlo in quanto — mi rivolgo di nuovo alla cortese attenzione del relatore — ritengo che nel complesso esso sia precluso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla questione sollevata dal senatore Valitutti.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, sono convinto che questo sia un altro di quegli emendamenti di bandiera, come il presidente Valitutti li ha definiti l'altro giorno, che vorrebbe essere nell'intenzione del presentatore soltanto la riaffermazione di una testimonianza, cioè di come il problema

generale della riforma della scuola secondaria superiore è visto dal Gruppo di cui il presidente Valitutti fa parte.

In effetti il relatore non può negare che quando si comincia questo articolo, che dovrebbe sostituire l'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione, con le parole «tanto la ripartizione dei licei umanistici che quella dei licei politecnici si articolano in indirizzi» c'è un vuoto di aggancio, in quanto questa espressione iniziale fa presupporre che negli articoli precedenti, nell'articolo 1 e nell'articolo 2, sia già stata fatta questa distinzione di licei umanistici e di licei politecnici. L'avvio dell'emendamento è questo, però nel corso di esso ci sono tanti altri riferimenti. Ne avevo già segnato qualcuno: per esempio, il problema delle materie dell'area comune, che costituiscono il fondamento della formazione dei giovani; la tendenza a raggruppare di regola più indirizzi nello stesso istituto, specie nelle piccole e medie località; e tanti altri se ne potrebbero fare, che costituiscono materia ancora da trattare, che non è stata trattata e che del resto viene già affrontata nel testo della Commissione, sia pure in collocazione diversa, in diversi articoli. Alla luce di queste osservazioni non si può dire che l'emendamento sia precluso in tutte le sue disposizioni, data la complessità della materia che in esso viene trattata.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, udite le dichiarazioni del relatore, mantiene il suo emendamento?

VALITUTTI. Ringrazio vivamente il cortese ed intelligente relatore per la collaborazione che ha generosamente offerto. Siccome i problemi a cui attengono quelle parti da lui non riconosciute formalmente precluse saranno trattati in successivi articoli, se il Regolamento me lo consentirà, nei tempi previsti presenterò alcuni emendamenti che discuteremo in queste sedi più opportune. Quindi ritiro l'emendamento 3.8.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Valitutti. Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

BIGLIA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. In sostanza, per ogni comma dell'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte nostra; in alcuni casi si tratta di modifiche che possono apparire puramente formali, ma che secondo noi hanno una qualche importanza.

Al primo comma noi proponiamo di sostituire alle parole: «i piani di studio della scuola secondaria superiore» le parole: «i piani di studio della istruzione secondaria». Mi si obietterà che è già stato deciso che c'è una scuola unitaria che si chiama liceo, per cui da questo punto di vista anche una parte dell'emendamento del senatore Valitutti poteva essere utilmente rivisto e non considerato precluso. Senza tornare su una questione già risolta, voglio rilevare che secondo noi sarebbe preferibile parlare il più possibile, quando si trattano problemi generali e non problemi di struttura, di istruzione secondaria e non di scuola secondaria. È infatti pleonastico e improprio parlare di scuola o di istruzione secondaria superiore, dal momento che una scuola di istruzione inferiore non esiste più, in quanto ha preso ormai il nome di scuola media unica. Perciò potrebbe essere più semplice usare l'espressione «scuola secondaria» per indicare quella che segue l'istruzione media. Se al termine «media» si vuol dare il significato proprio, ovvero di cosa che sta in mezzo a qualcos'altro, allora sarebbe meglio chiamare gli ultimi tre anni della scuola dell'obbligo «scuola complementare», per usare una espressione già adottata nell'ordinamento scolastico italiano, cioè complementare rispetto a quella elementare, sempre per individuare il ciclo della scuola dell'obbligo. Però questo sarebbe uno sforzo improduttivo, dal momento che la scuola dell'obbligo sta per essere aumentata di due anni. Certo è che continuare a parlare di scuola secondaria superiore fa pensare che esista una scuola secondaria inferiore, che invece non c'è più nel nostro ordinamento.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. C'è la scuola di primo grado.

BIGLIA. Questa è un'opinione personale, che potrà anche non essere condivisa, ma che tale rimane sempre sul piano formale.

Sempre sul piano formale, nel primo comma, quando al punto 4 si parla di eventuali discipline e di attività elettive, suggeriremmo di usare in luogo del termine: «discipline», la parola: «materie», perchè si è parlato di materie comuni e di materie di indirizzo. Qui, quando parliamo di discipline e attività elettive, facciamo riferimento a quanto poi si dirà nell'articolo 6; ma anche tale articolo, che ancora non è stato votato, prevede i termini «discipline» e «attività», anche se in sostanza si tratta di materie e attività. Mi chiedo poi che cosa si voglia dire nell'articolo 6 con le parole «attività elettive». Questo provvedimento ci costringe, proprio per queste enunciazioni di principio all'inizio, ad anticipare delle discussioni un po' affrettate, perchè dovremo farle più compiutamente quando esamineremo i singoli articoli.

Con le discipline elettive non si intende niente di diverso dalle materie, e devo dire che in Commissione il senatore Mitterdorfer ha ricordato che nelle scuole della sua provincia gli alunni si accorpano per l'insegnamento di eventuali lingue straniere. E questo corso di insegnamento di un ulteriore lingua straniera può benissimo rientrare nel sistema di elettività previsto dall'articolo 6. Cioè tale articolo non dovrebbe essere destinato soltanto a consentire attività di carattere manuale, ma anche ulteriori materie che non siano comprese nel piano di studio.

Non mi rendo conto quindi del motivo per cui bisogna chiamarle per forza discipline. Chiamiamole materie per non differenziarle e per riconoscere loro la stessa dignità delle altre; senza con questo voler poi coinvolgere il problema della obbligatorietà o meno della valutazione del profitto in queste materie ai fini della valutazione complessiva del profitto degli alunni. Si tratta soltanto di non introdurre una parola nuova.

Noi possiamo ben comprendere l'antinomia e la differenza tra materie e attività; quindi capiamo che con l'articolo 6 si vuol lasciare spazio anche alla possibilità di

attuare corsi di attività manuale. Sotto questo aspetto noi siamo favorevoli, ed abbiamo anche rinunciato a riproporre in Aula un emendamento che avevamo presentato in Commissione per la valorizzazione del carattere formativo delle attività manuali e quindi dell'importanza che venisse loro riservato uno spazio all'interno della scuola, sia pure in via elettiva. Questa antinomia, però, si comprende meglio se noi parliamo di materie e di attività elettive.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 3.2 al secondo comma, dobbiamo rilevare che esso è d'importanza, questa volta sì, soltanto formale, perchè contiene la solita elisione dell'aggettivo «superiore». Quindi, per riprendere un'obiezione che mi era stata fatta prima, se è vero che si parla (ammesso che sia vero) nel nostro ordinamento di scuola secondaria di primo grado, allora in questo caso non dovremmo usare il termine «superiore», ma dovremmo usare il termine «di secondo grado», secondo le interruzioni che erano state fatte prima. E la nostra avversione ad usare il termine «superiore» deriva dal fatto che nel nostro ordinamento, a cominciare dall'articolo 33 della Costituzione, il termine «superiore» viene riservato per indicare studi superiori, cioè gli studi di livello universitario, quindi per non riferire quest'aggettivo ad un livello di studio che universitario non è, a quel punto tanto vale chiamarla scuola di carattere superiore. Abbiamo inoltre voluto fare specificatamente riferimento alle finalità della scuola di cui all'articolo 1. Come i colleghi si saranno certamente accorti, visto che sono rimasti solo coloro che si interessano di questa materia, al secondo comma dell'articolo 3 si parla del tema dell'insegnamento della religione. Questo tema ha avuto varie vicende nell'ambito della Commissione; infatti in quell'ambito è stato votato un testo, ma poi si è dovuti ritornare ad una nuova votazione su quello stesso comma in quanto vi erano notevoli contrasti all'interno della maggioranza.

Certamente sul secondo comma dell'articolo 3 non vi sono problemi; partiamo proprio da questo punto per sostenere la fonda-

tezza dell'emendamento che presenteremo al terzo comma dell'articolo 3, proprio perchè si afferma che l'insegnamento della religione è assicurato in quanto rientra nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore. D'altra parte, anche il recente testo di modifica al Concordato lateranense riconosce il valore della religione nella formazione culturale scolastica. Partendo da questa premessa contenuta nel secondo comma, riteniamo che il terzo comma non possa limitarsi ad affermare che questo insegnamento è attuato in conformità ai patti concordatari o alle intese con i rappresentanti delle altre confessioni religiose, in quanto vorrebbe dire che concepiamo la religione solo come una pratica confessionale. Ancorando all'insegnamento l'affermazione di principio contenuta nel secondo comma, nel quale viene affermata l'importanza culturale della religione che si ricollega con i principi di questa riforma della scuola, detto insegnamento si riduce a livello di corsi istituiti in conformità ed in attuazione degli accordi raggiunti con le varie confessioni religiose. Certamente è giusto richiamare i patti lateranensi anche perchè sono stati recepiti nella Costituzione — noi diciamo fortunatamente — e non si potrebbero quindi ignorare. Il fatto di recepire nel testo costituzionale un patto e di stabilire che eventuali modifiche non richiedono la procedura di revisione costituzionale, purchè concordate, ha un senso se la modifica non snatura completamente l'atto originario in quanto, se si verificasse ciò, non si tratterebbe più di una modifica, ma di un *escamotage* al fine di estirpare ciò che è stato inserito nella clausola. Questa osservazione di fondo va fatta.

Svolta questa considerazione e quindi con il dovuto e doveroso omaggio, specialmente dalla mia parte politica, ai principi affermati nei patti lateranensi del 1929, noi sosteniamo che, per coerenza con l'affermazione che la religione ha importanza come fatto culturale, non possiamo accontentarci di delegare ai corsi attuati in ottemperanza alle intese intervenute con le singole confessioni religiose lo studio, da parte degli studenti, del fatto religioso, dei problemi religiosi, l'acquisizione di una cultura in materia di

religione e di storia della religione. Per queste ragioni abbiamo voluto aggiungere al terzo comma un principio che stabilisce che gli studenti che non scelgano liberamente di frequentare i corsi — istituiti in esecuzione del Concordato o delle altre intese — di religione confessionale sono tenuti a frequentare, in sostituzione, un corso di cultura religiosa. Infatti se la religione, come si afferma al secondo comma, è un fatto culturale che rientra nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore (il significato del secondo comma può anche essere limitativo, ma deve comunque essere esteso a tutta la massa degli studenti), non si può rimettere alla libera scelta dello studente la decisione se approfondire o meno le sue conoscenze in materia religiosa, lasciando che i corsi di religione vengano frequentati soltanto da quegli studenti che, essendo praticanti, scelgono di partecipare ai corsi di religione di natura confessionale.

Desideriamo pertanto che, accanto a questi corsi di religione attivati in esecuzione del Concordato e, per ragioni di parità, anche in esecuzione delle intese intervenute con le altre confessioni religiose, ci siano altri corsi ai quali devono partecipare quegli studenti che non frequentano i corsi di natura confessionale. Dovrebbe trattarsi di corsi che, senza avere questa particolare angolazione di natura confessionale, consentano agli studenti di acquisire quelle conoscenze storiche e di cultura che li portino a un contatto con il problema della religione e con l'importanza che questa ha avuto e ha nella storia dell'uomo.

Mi si potrà dire che questa conoscenza e questa cultura potranno anche essere acquisite in altre materie, dato che in molte di queste ci sono riferimenti alle più importanti espressioni della storia dell'uomo, tra le quali è anche citato — in ordine alfabetico, come ben sappiamo — il fatto religioso. Ma è una cosa diversa. In questo caso infatti si tratta degli effetti, dell'importanza che la religione può avere avuto nello sviluppo della storia umana, non della conoscenza specifica del fatto religioso. Quando si parla delle materie dell'area comune, si afferma che quell'elencazione di profili non culturali

non implica necessariamente che non vi possa essere compresa anche una materia che corrisponde a tali profili. Spero comunque che almeno l'italiano finirà con l'essere una materia comune, anche se nel testo della maggioranza non ci si è voluti spingere fino a tanto, perchè è sembrato che un'indicazione di materie comuni potesse compromettere troppo e impedire di galleggiare nell'incertezza, non nella certezza, dei voti. Questa infatti è stata una grande preoccupazione di cui si è risentito in Commissione, preoccupazione che però ha dato scarsi frutti, per lo meno a giudicare da quanto abbiamo visto in Aula. Forse non valeva la pena che la maggioranza si preoccupasse tanto in Commissione di sacrificare questioni di principio a questioni di opportunità e vendere la primogenitura per un piatto di lenticchie quando poi non si è ottenuto neanche il piatto di lenticchie; si è visto infatti che in Aula le posizioni sono ritornate contrapposte, quello che le sinistre hanno acquisito in Commissione è stato messo a profitto, ed in Aula si cerca di ottenere qualcos'altro da coloro che sono stati molto concessivi.

Faccio adesso questo discorso perchè in Commissione, proprio alla ricerca del voto di tutti e soprattutto dell'opposizione più numerosa, si è rinunciato, da parte di una componente della Democrazia cristiana, a far votare un emendamento che aveva lo stesso significato di quello che adesso noi proponiamo. In Commissione c'è stato questo dibattito, ma al momento del voto il senatore Scoppola, che si batteva per la tesi che adesso esporrò, ha rinunciato a presentare l'emendamento, naturalmente per quei motivi di opportunità cui accennavo prima e che hanno dato scarsi frutti o, per restare in metafora, poche lenticchie.

Il senatore Scoppola aveva detto che avrebbe ripresentato l'emendamento in Aula; ciò non è avvenuto. Evidentemente la ricerca del piatto di lenticchie prosegue ancora. So benissimo che quando il senatore Scoppola mi risponderà troverà modo di enunciare parecchi «distinguo» della sua posizione dalla nostra; guai ad essere sulle posizioni che per primo ha sostenuto il Movimento sociale italiano-Destra nazionale! Quindi il

senatore Scoppola si darà da fare per dimostrare quali sono le molte differenze tra la sua impostazione, che peraltro è solo nella sua mente, dato che non viene estrinsecata in emendamenti, e la nostra; il senatore Scoppola perdonerà questi riferimenti di carattere personale, ma visto che mi sto battendo per una tesi, se devo dare a lui il merito di avere combattuto una battaglia a sostegno della stessa posizione devo però anche riconoscere che egli al momento opportuno è mancato all'appello.

In linguaggio militare si usa dire...

SCOPPOLA. È un linguaggio nel quale poco mi riconosco.

BIGLIA. Un tempo la storia dell'uomo era molto più di ora intrisa di eventi militari e quindi nel linguaggio comune vi sono molte espressioni provenienti da quello militare; nel linguaggio militare si dice che il soldato che scappa è buono per un'altra battaglia. È certamente una espressione poco eroica, ma vuole indicare che in chi è scappato si potrà in seguito risvegliare il coraggio di farsi avanti.

Abbiamo quindi presentato al terzo comma dell'articolo 3 un emendamento che indica questo tipo di impostazione; l'altra potrebbe essere di tipo diverso e sarà forse quella che sosterrà il senatore Scoppola, se avrà voglia di intervenire su questo argomento, cioè che lo Stato deve organizzare dei corsi di religione, e possono essere considerati equipollenti ai corsi di religione organizzati dallo Stato i corsi di religione organizzati in attuazione dei patti lateranensi. Sarebbe questa una impostazione che anche io preferirei in quanto più statualista: lo Stato organizza i corsi perchè la religione è una materia necessaria alla formazione degli studenti della scuola secondaria, ed un surrogato ad essi può essere il corso di natura confessionale, in attuazione del Concordato o delle altre intese. Per cercare, se possibile, di non dare adito a pretesti per votare contro il mio emendamento e, quindi, per obbligare coloro che votano negativamente a votare contro il principio per cui lo studente che non sceglie il corso confessionale se ne va a

casa o rimane a bighellonare nel corridoio, e per far sì invece che anche quello studente completi lo stesso la propria preparazione sui problemi e sulla cultura della religione, ho presentato l'emendamento in coda al testo dell'articolo 3. In questo modo ho ottenuto di non sconvolgere il comma, così come accolto dalla maggioranza, e mi sono accontentato di presentarlo come se fosse il corso statutale ad essere surrogatorio, invece che il contrario. A me comunque va bene ugualmente così perchè quelle che contano sono le questioni di sostanza. E in questo caso la questione di sostanza consiste nell'orario che deve essere uguale per tutti. Non deve esservi cioè uno studente che, una volta deciso se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione, non sia obbligato a frequentare il corso. Mi auguro dunque che la scelta non possa essere revocata nel corso dell'anno perchè un conto è il principio di libertà attuato e salvaguardato con la scelta e un conto è il principio di responsabilità. Chi ha fatto una scelta, chi si è proposto un determinato traguardo, deve infatti continuare a perseguirlo; il fatto di consentire una diversa soluzione mi sembrerebbe diseducativo.

Poniamo questo problema non soltanto in termini di coerenza con l'affermazione che lo studio della religione costituisce un aspetto culturale necessario alle finalità che la scuola secondaria si propone, ma anche in termini di uguaglianza dell'orario scolastico.

Su questo punto è necessario essere chiari fino all'estremo. Pertanto tengo a ribadire che se noi permettiamo di scegliere fra frequentare il corso confessionale e starsene a casa, gli studenti che non sceglieranno di frequentare il corso confessionale saranno molti di più di quanti non fossero prima gli studenti che chiedevano la dispensa. Va, infatti, ricordato, a merito della nostra scuola e di chi ha concluso i patti lateranensi, da una parte e dall'altra, che il principio di libertà era fatto salvo anche da tale accordo, dal momento che sia i patti lateranensi che la legge di attuazione del Concordato consentivano agli studenti di chiedere la dispensa. Oggi si è attuata una inversione, si è passati cioè dal principio della dispensa a

quello della scelta; nel linguaggio forense si dice che si rovescia l'onere della prova, qui si rovescia l'onere dell'iniziativa. Prima era necessario chiedere la dispensa, pochi lo facevano, ma la libertà era tutelata per chi non volesse prestarsi a seguire corsi di natura confessionale attuati in forza del Concordato; era quanto, ad esempio, facevano gli studenti di religione israelitica. Oggi, come ho detto, si sostituisce il principio della scelta e quindi si inverte l'onere dell'iniziativa. Ora occorre chiedere di frequentare il corso e, pertanto, saranno pochi gli studenti a farlo. È proprio quello che si vuole raggiungere. È chiaro che queste sedie vuote, solitamente occupate dai colleghi democristiani, dimostrano quanto poco interessa questo problema al partito di maggioranza, a quel partito che si fa scudo di una croce per combattere le battaglie elettorali. Ciò dimostra quanto poco interessi questo problema...

BUFALINI. Quanta poca fiducia vi sia nell'interesse religioso.

BIGLIA. Non si sono forse resi conto che, invertendo l'onere dell'iniziativa, pochissimi studenti sceglieranno i corsi confessionali? Quello che vogliono è proprio questo. Non sono già contenti di questa trasformazione della società, per cui quello che vent'anni fa era osceno oggi chiunque può andare in qualunque cinema a vederlo? Non sono contenti di queste trasformazioni della società? Vogliono arrivare al fatto che anche a scuola gli studenti possano e debbano scegliere di frequentare il corso di religione, in modo che, in alternativa, chi non prende l'iniziativa di questa scelta possa invece andarsene a fumare una sigaretta, di nascosto, nei corridoi? È questo che vogliono?

Voce dall'estrema sinistra. Sì!

BIGLIA. Ecco, la risposta non viene dalle «sedie» che tacciono perchè non sono occupate. Viene da un'altra parte.

Vogliono proprio questo: che l'insegna-

mento della religione confessionale diminuisca. Allora, se vogliamo superare le ipocrisie, eliminiamo il secondo ed il quarto comma dell'articolo 3 ed eliminiamo, all'articolo 4, la parola: «religioso». Ma soprattutto eliminiamo il secondo comma dell'articolo 3.

Posso, infatti, capire che l'articolo 4, con la dizione: «religioso», possa essere votato anche da chi ha una formazione addirittura atea e non riconosce, comunque, nessuna importanza alla religione, ma sul piano culturale riconosce però che, per studiare la storia dell'uomo nelle sue più rilevanti espressioni, si deve tener conto anche degli aspetti religiosi.

Rinuncio quindi agli accenni all'articolo 4 e mi fermo all'articolo 3. Eliminiamolo questo secondo comma, perchè è inutile affermare di ritenere la religione un fatto importante per la cultura dello studente e per la scuola secondaria in quanto rientra nei fini della scuola secondaria stessa, quando poi, invece, si lascia così comoda ed invitante la scappatoia; basta non scegliere e non si saprà niente di specifico sulla religione.

Mi domando se altrettanto si potrebbe fare per la lingua italiana o per le lingue straniere. C'è una norma — la vedremo più avanti — che rende obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera nella scuola secondaria. Sarebbe come dire, dopo aver previsto questo, che tale insegnamento potrà essere frequentato seguendo corsi organizzati in modo che lo Stato non li renda obbligatori.

Sappiamo già che oggi non voteremo sul terzo comma dell'articolo 3 nè su questo emendamento, altrimenti le sedie sarebbero occupate. Le sedie, invece, sono vuote perchè ciò è già scontato.

Siamo qui per recitare una parte, per esporre delle tesi, perchè dobbiamo attendere di giungere all'orario di chiusura della seduta antimeridiana per sapere se proseguiremo nel pomeriggio o meno e tutto questo ce lo dirà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Passando poi al quarto comma, il nostro emendamento 3.4 tende ad eliminare la parte finale. Non riteniamo opportuno che con decreto del Ministro della pubblica istru-

zione (sentito il consiglio nazionale e via di seguito) sia prevista l'utilizzazione di prestazioni professionali di esperti anche stranieri, appartenenti al mondo del lavoro e delle professioni. Non riteniamo opportuno enunciarlo nell'articolo 3 della legge, non ci sembra necessario. Ci sembra invece che ciò possa rientrare comunque nei poteri del Ministro senza bisogno nè di una delega nè di una espressa enunciazione nel disegno di legge.

Alla pratica di lavoro ci siamo dichiarati favorevoli e vorremmo che si trovasse in concreto il modo di attuare tale pratica di lavoro non solo negli istituti che attualmente hanno carattere tecnico e professionalizzante, ma anche negli indirizzi destinati a sostituire gli istituti che attualmente hanno invece carattere propedeutico alla università. In parole povere, ci poniamo il problema di questa pratica di lavoro nell'indirizzo classico del liceo onnicomprensivo.

Qui comunque si afferma il principio e quindi, come principio, in generale lo accogliamo; sul piano formale riteniamo pleonastica la parte finale e pertanto ne chiediamo la soppressione.

* NESPOLO. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 3.6: si tratta di un emendamento al quale attribuiamo un'importanza notevole e sul quale ci siamo soffermati a lungo anche in Commissione. Proponiamo di ripristinare non solo la dizione del nostro testo, ma anche la dizione del testo presentato dal senatore Saporito, perchè nel considerare le discipline e le attività elettive come «eventuali» nell'articolo 3 — questa scelta verrà poi sviluppata ed esplicitata nell'articolo 6 — deve essere chiaro che il Governo fa un notevole passo indietro, sostanziale rispetto ad un'impostazione e anche ad un'idea della scuola, a un modo di intendere il rapporto tra la struttura scolastica, gli studenti e la società complessivamente.

Altra cosa è parlare delle attività elettive, quelle attività che nascono dalla libera scelta, dalle attitudini. Vi siete molto soffermati, colleghi, e giustamente, sul tema dell'orientamento scolastico, della possibilità che nella

scuola i giovani trovino momenti di autonomia formazionale; questo è avvenuto a parole, ma nei fatti la scelta che qui viene preconizzata e che nell'articolo 6 viene ordinata è che queste attività che dovrebbero nascere con delle norme, con dei principi, con delle scelte ordinatorie (noi comunisti, ma anche il testo presentato dal senatore Saporito, proponevamo che fossero venti studenti a scegliere queste attività che non potevano superare il dieci per cento dell'orario scolastico) vengono escluse dalla scuola. Con il termine «eventuali» vengono espunte di fatto dall'attività pedagogica e didattica della scuola — ritorneremo su questo problema; ho già avuto modo di dirlo in sede di discussione generale e quindi riprendo solo brevemente questo concetto — fino ad arrivare all'assurdo, al paradosso di ritenere e di affermare che, anche quando queste attività vengano di fatto attivate, esse non debbano però essere oggetto di valutazione da parte degli insegnanti.

È una scelta grave: è per questo che noi proponiamo di ripristinare il testo originario. Questa volta sì, ha ragione, signor Ministro. Questa volta — avrò modo di tornare su questo problema quando discuteremo dell'articolo 4 — la nostra posizione era uguale a quella della maggioranza e invece la maggioranza ha fatto un sostanziale passo all'indietro, su un problema non secondario, che non giudichiamo affatto secondario, ma anzi assai significativo, di questa riforma. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ULIANICH. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 3.7. Parlando delle discipline e attività elettive non può non notarsi l'arretramento rispetto ai testi precedenti. Quando dico arretramento esprimo un giudizio di valore che è stato contestato dal relatore Mezzapesa, perchè egli ha osservato che dipende sempre dalla prospettiva in cui ci si colloca: ciò che da alcuni può essere ritenuto arretramento da altri può essere considerato invece progresso.

Vorrei far notare come, sia nel testo originario delle proposte di legge sia nel testo del Comitato ristretto, sia nel testo unificato

della Commissione, come anche nella relazione approvata dalla Camera dei deputati, si avesse la dizione «discipline e attività elettive». L'inserimento del termine «eventuali» è avvenuto solo in sede di Commissione referente in Senato. Ora appare evidente il depotenziamento delle attività elettive.

C'è da notare poi come questa decisione contraddica taluni settori della sperimentazione scolastica e notevoli aperture che si incontrano su questo piano in taluni sistemi scolastici di altri paesi occidentali.

VALITUTTI. Non è vero e lo dimostrerò.

ULIANICH. Non basta una smentita. Se vuole sono prontissimo con la documentazione... (*Interruzione del senatore Valitutti. Richiami del Presidente*). Ad una prossima tavola rotonda potremo affrontare questo argomento con molto piacere da parte mia, perchè il discutere con lei, come sa, mi riempie sempre di gioia.

In ogni caso lo stesso senatore Buzzi, nella relazione che accompagnava il disegno di legge presentato nella passata legislatura, osservava: «L'articolo 6 tratta, come è noto, delle discipline e attività elettive, un'innovazione che caratterizza il progetto di riforma e con la quale si vuole valorizzare o promuovere la partecipazione dei giovani secondo la loro libera scelta in ordine a programmi culturali ed artistici di approfondimento delle materie, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità».

Secondo il senatore Buzzi si trattava dunque di una innovazione che caratterizzava il progetto di riforma.

Essendo stato ora inserito il termine «eventuali», si può sostenere a ragione che questa innovazione sia scomparsa.

Il senatore Buzzi sottolineava anche il valore educativo di questa non facile innovazione.

Ma che cosa è avvenuto? Il nostro relatore si è preoccupato, trovandosi di fronte alle «attività elettive» — si noti: egli ha usato per ben due volte nella sua relazione a que-

sto proposito il termine «preoccupazione» — e così è venuto fuori il termine «eventuali». La preoccupazione ha generato la «eventualità».

A me pare che qui ci troviamo di fronte ad un atto che, nella mia prospettiva — che naturalmente non voglio imporre a nessuno — è grave, perchè si toglie ai giovani la possibilità di scegliere liberamente in un ambito che dovrebbe essere riservato alla loro competenza.

Si potrà obiettare che le parole: «eventuali discipline elettive» non cancellano totalmente la possibilità di scegliere simili discipline. Ma, di fatto, il discorso è restrittivo, in quanto in precedenza gli studenti erano tenuti a scegliere tra le discipline e le attività elettive programmate, con l'obbligo di frequenza. Cioè si aveva un ambito di orario inserito nel complesso curriculare, con necessità di scelta, che è quanto il senatore Valitutti ha contestato. Il termine «eventuali» è conseguenza anche della battaglia che egli ha condotto in Commissione, perchè ha ritenuto che la frase: «gli studenti sono tenuti a scegliere tra le discipline e le attività elettive programmate con obbligo di frequenza» fosse lesiva della libertà degli studenti. Invece tale norma, precedentemente inserita nel disegno di legge, era mirata unicamente a stimolare i giovani ad esprimersi nella scelta di attività elettive.

Onorevoli colleghi, la proposta di ripristino del testo quale era precedentemente, il cassare il termine «eventuali», risponde ad una logica ben precisa. E c'è da meravigliarsi che, invece di approfondimenti che il Ministro della pubblica istruzione ritiene, dopo 12 anni, non più necessari (ma stamattina gli è scappato detto — e lo vedremo dai resoconti stenografici — che ha dovuto «approfondire» nonostante i 12 anni e ha proposto degli emendamenti che sono scaturiti dall'«approfondimento») vi siano stati degli emendamenti scaturiti da una illuminazione.

Ma, al di là dei termini sui quali si può disquisire a lungo, desidererei invitare i colleghi a ripensare su che cosa significhi l'inserimento del termine «eventuali» e il relegare le discipline elettive in un ambito extra orario curriculare.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.5 è di carattere formale e cioè: al punto 4 dell'articolo 3, la pratica di lavoro, di cui al primo comma dello stesso articolo, è definita dal consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Il testo sequiva: «Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizio e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio d'istituto nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30...». Ritengo che sia più appropriata la formula che propongo con l'emendamento e cioè sostituire le parole «nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30» con le altre «secondo quanto previsto dall'articolo 30». Infatti se nell'articolo 30, che ha per oggetto le convenzioni per attività formative, venisse usata la dizione «nel quadro», esso verrebbe ad assumere un valore definitorio di contenuti e di obiettivi, che in realtà non ha. Usare la formula «secondo quanto previsto dall'articolo 30» è più coerente con il carattere formale-procedurale dell'articolo 30.

Per queste ragioni ritengo che non vi dovrebbero essere difficoltà ad accogliere l'emendamento del Governo. Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati all'articolo 3 mi riservo di intervenire successivamente.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, intervengo per affrontare l'emendamento 3.3 di cui è primo firmatario il senatore Biglia, che ha presentato, inoltre, un distinto emendamento 3.2. Mi è sembrato che esso sia distinto — la prego di correggermi, senatore Biglia, se non ho capito bene — in due parti. La prima parte ripete una norma che è già contenuta nel testo sottoposto al nostro esame e che ritengo accettabile in quanto ripetitiva del testo stesso. La seconda parte ha un contenuto nuovo e consiste nella proposta di inserire un insegnamento particolare a fianco dei

corsi di religione organizzati in esecuzione del Concordato — ovvero delle intese — che dovrebbe essere sostitutivo dell'insegnamento di religione impartito come insegnamento di religione confessionale. Sostanzialmente, se ho ben interpretato questa parte dell'emendamento del senatore Biglia, egli suggerisce che tra le materie di studio per quanti non prescelgano l'insegnamento confessionale si inserisca un particolare insegnamento di cultura religiosa. Se la mia interpretazione è esatta, ritengo che l'emendamento del senatore Biglia debba essere respinto. Non è che respingendolo voglio menomare l'importanza della religione, sia ben chiaro, ma semmai voglio rendere onore alla religione come sentimento intimo, come fede che nasce e che sgorga dalla coscienza dei singoli.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la parola religione abbia due fondamentali accezioni e cioè ricorra in due precisi significati dei quali dobbiamo avere chiarissima consapevolezza per non mescolarli, poichè il mescolarli torna a danno proprio della religione intesa nel suo primo significato. La religione, infatti, nella sua prima e fondamentale accezione, è fede in una determinata concezione della vita, fede nella quale si crede e secondo la quale si opera e si vive. Questa è la religione nel suo fondamentale e primario significato.

C'è poi una seconda accezione della religione, secondo la quale questa è l'insieme delle manifestazioni in cui si trasfonde la fede, ovvero si trasfondono le varie fedi religiose. E quando ci troviamo in presenza di queste varie manifestazioni politiche, sociali, letterarie, speculative, allora la religione in questo suo secondo significato è cultura, entra nella storia della cultura.

Facciamo due esempi. Dante Alighieri aveva la sua fede religiosa, era un cattolico del suo tempo e viveva secondo la sua fede, ma c'è poi Dante poeta, c'è la grande poesia di Dante nella quale, ovviamente, si trasfonde la sua fede. E noi non possiamo penetrare nella poesia dantesca senza tener presente quella che fu la sua fede. La poesia di Dante in cui si è trasfusa la sua fede religiosa rientra nella storia della cultura, nella

storia della poesia, nella storia della letteratura. E passiamo da Dante a Manzoni. Manzoni è stato un uomo di grande fede e religione, l'ha professata, è vissuto e ha sofferto secondo la sua fede. Ma Manzoni poi è poeta, è narratore, è storico. E certamente nella sua poesia, nella sua opera narrativa, nella sua opera storiografica si trasfonde anche la sua fede. Ma questo secondo Manzoni appartiene alla storia della letteratura, appartiene alla storia della filosofia, della storiografia.

Non dobbiamo quindi confondere questi due significati. La religione della maggior parte degli italiani è quella cattolica e nel nuovo Concordato le si rende onore anche come fonte della cultura nazionale. Infatti, la fede religiosa cattolica è intimamente intrecciata alla formazione storica del nostro paese. Le si rende onore e quindi si riconosce il suo inserimento negli studi secondari, a condizione però che tale inserimento sia compatibile con la libertà di coscienza. Proprio i cattolici più ammodernati, che vivono il loro tempo con il pensiero, senatore Scoppola, sanno bene che c'è incompatibilità tra mancato rispetto della libertà di coscienza e religione. La fede religiosa deve essere scelta dalla libera coscienza dei credenti. Carlo Arturo Jemolo parlava della religione con il carabiniere. Ma quella non è religione, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è falsificazione della religione, della quale storicamente il nostro paese ha sofferto. Ancora oggi nei nostri costumi ci sono le tracce di tale sofferenza. Si è reso grande onore alla religione inserendola nei programmi di studio, ma come insegnamento di religione, necessariamente confessionale. Ecco perchè si sono predisposte delle garanzie per la libertà di coscienza degli alunni e delle loro famiglie, e non si giustifica quindi l'inserimento di un insegnamento aggiuntivo o sostitutivo come materia a sè, distinta dalle altre. La religione è nella storia di tutta la cultura, ritengo che il ricorrere al sotterfugio di inserirla come distinta materia menomi il rispetto che dobbiamo nutrire per un intimo sentimento come quello della religione che appartiene al sacrario della coscienza di ciascuno di noi. Senatore Scoppola, non si potrà fare storia della filosofia senza parlare di

San Tommaso o non si potrà fare storia delle poesie senza parlare di Dante e Manzoni; non si potrà fare storia civile, storia etico-politica senza parlare della riforma e della controriforma, capitoli che appartengono alla storia della cultura.

Perchè fare questo pasticcio, questo miscuglio? Veramente non saprei in cosa consista la cultura religiosa considerata come insegnamento particolare; sarebbe anche un contributo all'abbassamento del livello intellettuale degli studi secondari: sono quindi assolutamente contrario all'emendamento presentato dal senatore Biglia, al quale tuttavia rinnovo l'espressione della mia stima e della mia simpatia.

Vorrei adesso esprimere il mio pensiero sugli emendamenti presentati dal senatore Ulianich e dalla senatrice Nespolo. Ahimè, com'è triste la mia sorte, signor Presidente: devo parlare contro alcune delle tesi dei cari amici che sono materialmente seduti alla mia sinistra e devo parlare contro le tesi dei cari amici seduti alla mia destra, che qualche volta sono carissimi nemici, gli uni e gli altri.

Devo parlare al senatore Ulianich ed alla senatrice Nespolo con cordiale amicizia, ma anche con assoluta precisione: il senatore Ulianich ha detto che le materie elettive esistono in tutti gli altri paesi ed io l'ho smentito dicendo che non è vero.

ULIANICH. Non ho detto in tutti i paesi.

VALITUTTI. Le posso portare tutta la documentazione raccolta, che dimostra che questo non è vero per nessuno dei paesi. Solo in Francia, qualche anno fa, sono stati introdotti i cosiddetti insegnamenti opzionali, tuttavia elencati da un'ordinanza ministeriale, emanata naturalmente su parere del Consiglio superiore che è un organo tecnico. Gli insegnamenti opzionali previsti dalla legislazione francese per l'istruzione secondaria superiore sono prestabiliti, elencati, per cui gli alunni possono scegliere e non sono quindi insegnamenti inventati dagli alunni.

Senatrice Nespolo, senatore Ulianich, noi abbiamo un sistema scolastico che è fondato su un vincolo costituito dal valore legale dei titoli di studio; i nostri titoli di studio sono titoli valevoli — come dice la legge — *erga omnes*, in quanto devono attestare che alcuni studi sono stati compiuti e che certi *curricula*, in relazione ad una attività professionale che si deve esercitare, sono stati svolti. Il ragioniere che va ad esercitare la sua attività deve avere studiato la ragioneria, la matematica finanziaria e compiuto gli altri studi necessari. Questo significa il valore legale dei titoli di studio. Sia la senatrice Nespolo sia il senatore Ulianich hanno evidenziato un punto esatto, un problema vero; tale problema però, come mi permetterò di dire fra poco, si può risolvere con altri mezzi e tipi di intervento. Quando si tratta di studi che hanno valore legale, questi debbono essere stabiliti *iuxta propria principia*, secondo ragioni obiettive, come studi che sono indirizzati a quel fine. Ora il nostro ordinamento, fin dal 1926, senatore Ulianich, prevede lo studio di materie facoltative. Il vero problema che è dietro questa richiesta così vemente di insegnamenti elettivi, richiesta che mi stupisce provenendo dal Partito comunista che ha una tradizione in materia scolastica che io non esito a definire storicistica, è quello dell'autonomia giovanile nella scuola. Questo problema però si risolve diversamente. Io debbo dare atto al senatore Ulianich che, nell'Occidente europeo e anche nell'Unione Sovietica, vi sono scuole in cui esiste una netta distinzione tra attività curricolari e attività extra-curricolari, esiste cioè una distinzione tra le materie di studio — che sono chiamate curricolari perchè fanno parte dei corsi che si devono seguire in relazione ai fini della scuola e che sono necessariamente previste dai programmi — e quelle extra-curricolari. Sono appunto queste ultime che, nelle scuole di cui sto parlando, per dare sfogo ed espressione a quella che io definisco l'esigenza dell'autonomia della gioventù, vengono pure praticate. Le attività extra-curricolari sono quelle che gli alunni nei loro gruppi — i 20 alunni della vostra norma — nei loro circoli, mediante le loro

associazioni, che sono chiuse nel perimetro della scuola, liberamente scelgono. Io ho avuto modo di definire queste scuole come scuole che respirano con due polmoni e le apprezzo molto. In esse infatti le attività curricolari coesistono con quelle extra-curricolari e la scuola, avendo due polmoni, respira meglio. Ciò chiarito, io debbo spiegare l'imbroglio che è contenuto nella norma che era stata approvata nella scorsa legislatura. Se mi seguite in questo ragionamento — mi permetto di supporre che non potrete darmi torto — l'imbroglio era di portare l'extra-curricolare nel curricolare, rendendolo obbligatorio. È quanto ha detto poco fa il senatore Ulianich: obbligo di frequenza di materie elettive. Vogliamo fermarci un istante sull'espressione: obbligo di frequenza di materie elettive?

Poniamo il caso che io sia un alunno del liceo «Virgilio» — ne abbiamo parlato stamane — e che non faccia parte di quei venti che chiedono, come materia elettiva, l'insegnamento dell'arabo, perchè desidererei seguire un altro insegnamento: ad esempio, il giapponese. I venti alunni che hanno presentato la richiesta di insegnamento dell'arabo vengono ascoltati dal collegio dei professori, che decide di accogliere la richiesta.

Allora, io, alunno che avrei voluto seguire l'insegnamento del giapponese, sono costretto a seguire quella materia elettiva. Ma c'è senso comune in tutto questo?

BERLINGUER. Senatore Valitutti, non è così. Lei ci accusa di essere dei prepotenti. La materia elettiva è materia elettiva.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il testo, in effetti, diceva così.

VALITUTTI. Senatore Berlinguer, lei ha perfettamente ragione. Tuttavia, la norma che si vuole ripristinare diceva esattamente questo. Signor Ministro, lei me ne è testimone. Diceva che la materia elettiva, una volta approvata dal collegio dei professori, per ciò stesso, *ipso facto, ope legis...* (*interruzione del senatore Nespolo*), tutti gli alunni erano obbligati a seguirla.

Prego, a questo punto, il signor Ministro di dirmi se ho torto o ragione. (*Commenti dei senatori Berlinguer e Nespolo*).

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ha ragione, senatore Valitutti.

VALITUTTI. Badate, non è che io chiami come arbitro il Ministro. Chiamo il Ministro come testimone del testo. Vogliamo rileggere il testo?

PRESIDENTE. La prego, senatore Valitutti, si rivolga alla Presidenza.

VALITUTTI. Mi dovete credere. Quello che dico non lo invento, senatore Berlinguer. La norma che è stata poi modificata diceva esattamente questo: una volta che la materia elettiva sia riconosciuta dal collegio dei professori come materia da inserire nella programmazione diventa per tutti un obbligo frequentarla.

NESPOLO. Certo.

VALITUTTI. Non ho il testo qui per il momento, ma mi riprometto di rileggervelo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il testo diceva esattamente che lo studente era obbligato a frequentare scegliendo tra le attività elettive che venivano programmate. Non era obbligato a frequentare questo o quello insegnamento, ma a scegliere tra le varie attività elettive programmate. Ciò non toglie che le sue considerazioni abbiano un fondamento.

VALITUTTI. Signor Ministro, se non è zuppa è pan bagnato! Io sono obbligato a scegliere; ne devo scegliere una o due, ma devo scegliere.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Non necessariamente l'arabo.

VALITUTTI. Io non voglio scegliere nulla; ho la libertà di non scegliere nulla!

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi di evitare i colloqui.

VALITUTTI. Da questo momento, cari colleghi, mi rivolgerò soltanto al Presidente.

Ma vogliamo poi penetrare nell'intimità di questa norma, quale sarebbe diventata nella sua esecuzione? La scuola si sarebbe suddivisa in gruppi e ci sarebbe stata la guerra tra i vari gruppi, ognuno dei quali avrebbe chiesto certi insegnamenti elettivi e non altri. Avremmo lacerato ancora di più l'unità interiore della scuola.

Allora, che cosa si è proposto? Di consentire ai giovani di scegliere certe materie e di frequentarle, ma solo da parte di chi vuole frequentarle e fuori dell'orario delle lezioni. Infatti, oltretutto, in base alla norma che difendono i senatori Ulianich e Nespolo — con cui mi è triste polemizzare — un decimo dell'orario settimanale doveva essere dedicato alle materie elettive — chiamiamole così — obbligatorie.

Senatore Ulianich e senatrice Nespolo, quel decimo dell'orario settimanale a quali materie lo avremmo sottratto? Alle materie comuni, alle materie curriculari. In tal caso io, alunno che non ho partecipato alla scelta delle materie elettive, sarei leso nel mio diritto all'orario completo previsto per le materie curriculari.

Se c'è un orario che prevede tante ore di matematica, tante ore di italiano, assegnando il decimo dell'orario complessivo alle materie elettive, questo decimo deve essere sottratto all'orario generale e quindi viene leso un mio diritto. Sono un alunno e non ho voluto scegliere nessuna materia elettiva; tuttavia devo subire una riduzione dell'orario delle materie previste dai programmi. È un non senso, è una contraddizione, è una lesione di un diritto di libertà.

Ecco perchè mi sono associato ai colleghi che hanno voluto riformare la norma.

Vi chiedo scusa, ma mi sono stancato e mi devo fermare. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

BUFALINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFALINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, brevemente prendo la parola per dichiarare che il mio Gruppo ritiene si debba respingere fermamente l'emendamento proposto dal senatore Biglia a nome del Gruppo del movimento sociale italiano. Lo si deve respingere — vengo subito alla sostanza, la più semplice — innanzitutto per un motivo che di per sè è già sufficiente e che riguarda l'attuazione e il rispetto del nuovo Concordato.

Lo si deve respingere, inoltre, *ad abundantiam*, per la sua inconsistenza e insostenibilità dal punto di vista culturale e didattico, con riguardo all'ordinamento degli studi.

Quanto alle norme del nuovo Concordato, sono state dette dal senatore Biglia cose anche del tutto inesatte. In realtà, rispetto al vecchio Concordato — attraverso una lunga e paziente discussione svoltasi tra le varie parti di questa Assemblea, portata avanti per anni, a cui io stesso ho partecipato e di cui è stato protagonista il compianto senatore Gonella —, si è arrivati ad un Concordato che si è cercato fosse — in larga misura si è visto che ci si è riusciti — in piena armonia con la Costituzione repubblicana, con l'evoluzione democratica del paese e con le concezioni e i principi affermati dal Concilio Vaticano II.

In questa opera, che il senatore Gonella amava definire di eliminazione di ogni carattere confessionale del rapporto tra Stato e Chiesa, si è abolito il principio sancito dal primo Concordato, essere la religione fondamento e coronamento di tutta la pubblica istruzione, e si è arrivati non al capovolgimento della situazione preesistente, caratterizzato dal diritto all'esonero, ma alla affermazione di una piena facoltatività che fosse del tutto rispettosa della coscienza degli alunni, dei giovani e dei genitori — quando la scelta compete ai genitori —, di piena libertà di coscienza, mettendo tutti sullo stesso piano ed evitando ogni possibile discriminazione ideologica.

Infatti, mentre da varie parti politiche si è sostenuto che si dovesse sostituire al sistema dell'esonero il sistema della richiesta dell'insegnamento della religione (intendo l'insegnamento concordatario, confessionale), si è

arrivati invece ad una diversa soluzione che non a caso abbiamo chiamato tecnica; che è quella della dichiarazione (che deve farsi all'inizio dell'anno scolastico o in altro momento opportuno) se un alunno intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, in modo che l'istituto scolastico sia messo in grado di provvedere ad organizzare praticamente tale insegnamento. È stato sottolineato che questa dichiarazione è fatta a scopo tecnico-organizzativo e non ha alcun valore dal punto di vista ideologico-religioso, di discriminazione, potendosi anche dare il caso, come non di rado accade, di famiglie cattoliche professanti che preferiscano che l'insegnamento della religione cattolica confessionale venga dato in altra sede, mentre si dà il caso opposto di alunni e genitori non credenti che gradiscono che si frequenti l'insegnamento della religione previsto dal Concordato, cioè l'insegnamento confessionale. Siamo dunque arrivati ad una piena facoltatività fondata su una concezione non laicista, ma laica, di pieno rispetto delle coscienze e delle scelte ideali dei giovani o delle stesse famiglie. Ora, quando oggi si propone che, con un provvedimento della legge di riforma scolastica che stiamo discutendo, coloro che non optano per frequentare la scuola prevista dal Concordato siano obbligati a frequentare un altro corso di religione, è evidente che il Concordato viene violato, prima ancora di essere pienamente ratificato; di più, la situazione viene riportata ad un livello più arretrato e grave di quello esistente con il vecchio Concordato, dove era prevista la domanda di esonero e in cui, quindi, non c'era l'obbligo di frequentare la lezione di religione confessionale o, in alternativa, un altro corso di religione. Avremmo quindi un arretramento, invece che un passo avanti, nel senso con cui si è voluto riformare profondamente il Concordato tra lo Stato e la Santa Sede.

Trovo, poi, davvero stupefacenti gli argomenti secondo cui in questo modo non si incoraggeranno i giovani a non frequentare la scuola confessionale o concordataria, obbligandoli in ogni caso ad un'ora di lezione. Bella fiducia si dimostra verso i giovani,

i quali sarebbero costretti questa volta ad andare in classe, per studiare la religione, dai bidelli quasi in veste di gendarmi! Bella fiducia nell'interesse che può suscitare l'insegnamento della religione impartito secondo gli indirizzi che la Chiesa riterrà di dare ad esso! Risulta dall'esperienza di tutti noi che abbiamo frequentato la scuola che, quando c'è l'ora di religione, l'interesse dipende solo dalla qualità dell'insegnamento. Io ricordo, infatti — scusatemi questo ricordo che risale a decenni fa — che nell'ora di religione talvolta c'era una grande confusione, tutti facevano chiasso; ma ricordo i sacerdoti o i religiosi con cui io, non credente già allora, sono entrato in un rapporto di stima e di amicizia, che sono stati per me maestri. Perché si deve avere tanta sfiducia, e nei giovani e nella capacità di una idea (e di una fede, che pure io non condivido) di esercitare un'attrazione culturale e spirituale? Lasciamo stare questi modi autoritari, repressivi e nostalgici di tempi repressivi, per respingere i quali non vogliamo nemmeno spendere troppe parole.

Desidero aggiungere che il Concordato non si può, non si deve aggirare. Il Senato ha discusso e approvato un nuovo testo del Concordato, e insieme ha approvato determinate linee per intese sulla complicata questione dei beni ecclesiastici. Ora di tutto ciò si discute alla Camera. Ma, badate bene, colleghi, non vorrei che ci trovassimo di fronte ad un accordo sulle questioni dei beni ecclesiastici che in parte violi le decisioni già deliberate dal Senato, e, per giunta, in presenza di una legge dello Stato sulla scuola che aggira e viola il Concordato! Questo sarebbe qualcosa che non gioverebbe certo alla democrazia italiana, ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, alla serenità del dibattito e del rapporto tra credenti e non credenti su cui si fondano alcuni cardini della libertà, della democrazia, del progresso civile.

Voglio però andare ancora più a fondo su un altro punto: come si può porre un'alternativa tra l'insegnamento della religione intesa in senso confessionale e l'insegnamento della religione intesa in senso scientifico, cioè storico-scientifico, o storico-critico

(non trovo altre parole per definire l'argomento dell'insegnamento della religione che sia un insegnamento non confessionale)? Non sono omologhi questi due insegnamenti: l'uno non può sostituire l'altro; e guai a fare questa confusione. Su questo io sono d'accordo con le cose che ha detto il senatore Valitutti. La verità è che in questo stesso disegno di legge qualche equivoco si annida, ma non autorizza in alcun modo quella alternativa posta dall'emendamento presentato dal Movimento sociale italiano.

Quando, a volte, si parla di cultura religiosa non meglio precisata, di studio dell'esperienza del fenomeno religioso non meglio precisato, ad essere rigorosi, per la conoscenza di un fatto, di una realtà così importante per l'uomo e per la società umana, di una dimensione così importante ed autonoma della vita della comunità qual è il fatto religioso, questo studio non può essere inteso altrimenti che come studio storico, e non può essere avulso da tutto il movimento della storia, della economia, della cultura, dell'animo di grandi masse, di uomini, di donne, dei loro movimenti. Io posso concepire in questo campo una sola scienza: quella della storia delle religioni, ma, se mi è consentito, a livello universitario.

VALITUTTI. Già esiste.

BUFALINI. Dicevo che comprendo la disciplina «storia delle religioni» a livello universitario, fermo restando che il fatto che la materia si definisca «storia delle religioni» non toglie che sia storia della cultura, del pensiero tutto intero e storia della società e della politica, storia *tout court*; ma significa che l'angolo visuale da cui viene affrontato tutto il processo storico — quello delle esperienze e vicende religiose — ha una sua specificità che si giustifica per la specificità degli insegnamenti a livello universitario. Ma ad un altro livello, quale quello delle scuole medie, non si potrebbe operare una tale separazione.

È singolare che tocchi proprio a me ricordare il primo discorso che in quest'Aula pronunciò Benedetto Croce il 29 maggio 1913. Con quel discorso Croce si oppose all'i-

stituzione della cattedra di filosofia della storia; e tutti gli argomenti che egli allora usò calzano perfettamente anche oggi contro l'inserimento nella scuola media di un insegnamento che abbia per oggetto un non meglio precisato studio del fenomeno religioso che non sia uno studio storico, cioè una storia delle religioni. Potrei citare tutto il discorso di Benedetto Croce; ma mi limito a leggerne un'affermazione: «La filosofia della storia è una costruzione teologica nata dall'impotenza ad intendere lo svolgimento intrinseco ed oggettivo della storia».

Vi sono, dunque, motivi culturali e pedagogici profondi per respingere ogni idea di un non si sa quale oggetto o materia di studio avulsa da tutto il contesto storico. Nel tempo stesso, confermo che noi comunisti siamo favorevoli nel rilevare l'importanza della realtà e degli svolgimenti religiosi, il cui studio acquisterà tanto più valore e consistenza quanto più sarà collegato a tutti gli sviluppi del pensiero e della storia: uno studio cioè che deve trovare più adeguato svolgimento nelle discipline più attinenti, quali in particolare la storia e la storia della filosofia, e anche la storia della letteratura e dell'arte. Voglio, comunque, mettere tutti quanti in guardia dai pericoli che discenderebbero da uno studio avulso da tutto il contesto storico. Come si può studiare religione senza studiare il pensiero di Sant'Agostino e l'influenza che esso ha avuto, o quello di Averroè o il contrasto tra San Tommaso e la concezione averroistica; come si potrebbe prescindere dallo studio dell'economia e della storia nell'affrontare la grande questione della Riforma e della Controriforma? Se vi sono parti dell'esperienza religiosa dell'umanità che sfuggono ai nostri studi è perchè non si studia abbastanza la storia dell'India, della Cina, del Giappone e di altri paesi. Bisogna dare rilievo nello studio della storia, soprattutto della storia del pensiero e della filosofia, che comprende anche l'ateismo, a questo aspetto dalla cultura. Noi siamo favorevoli a ciò, e chiediamo che venga inserita positivamente nella legge questa esigenza, stando attenti a non andare ad una forma che Benedetto Croce avrebbe chiamato teologica. D'altra parte, non si può

introdurre a livello di scuola media, sia pure superiore, un'altra materia, la storia delle religioni, alla quale si aggiungerebbe poi, dal punto di vista pratico, l'ora della religione per coloro che scelgono di fare l'ora di religione confessionale; ciò rappresenterebbe un ostacolo ed un appesantimento. Se poi si andasse ai tipi di corsi in cui non è ben definito che cosa si vuole, in cui l'equivoco comincia dal parlare di studio di esperienza, di fenomeno distaccato dal concreto processo del sapere, allora, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con molta serenità vorrei prospettare gli eventuali pericoli. Si dice che non necessariamente si andrebbe a istituire un'altra materia che si aggiungerebbe alle altre; ma è un fatto che pressioni ce ne sono — anche da un certo numero di insegnanti che vorrebbero trovare un posto — e di tipo

ideologico e teologico diverso. E non vorrei che introducessimo nella scuola nuclei di irradiazione di lotte ideologiche e teologiche. Questa espressione oggi non è anacronistica, dal momento che ve ne sono di tendenze e lotte ideologiche e teologiche diverse. Pluralismi sì, d'accordo, ma non introduciamo nella scuola italiana elementi di conflitto teologico e religioso. Faremmo opera che andrebbe contro la ispirazione democratica e davvero pluralistica della nostra Costituzione e contro l'impegno che noi vogliamo mettere nel determinare un indirizzo democratico e umanistico moderno nella riforma della scuola media. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha stabilito, a maggioranza, di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato, all'unanimità, modifiche e integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 26 febbraio all'8 marzo 1985, che risulta determinato nel modo seguente:

Lunedì	25 febbraio (<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	} — Interpellanze e interrogazioni.

Martedì 26 febbraio (*pomeridiana*)
(h. 16,30)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Mercoledì 27 febbraio (*pomeridiana*)
(h. 16,30)

(la mattina, fino alle ore
11,30 è riservata alle riu-
nioni dei Gruppi parla-
mentari; dalle ore 11,30,
alle sedute delle Commis-
sioni)

» » » (*notturna*)
(h. 21)

- Deliberazione sui presupposti di costituzionalità dei decreti-legge di cui ai disegni di legge nn. 1193, 1194 e 1195 che seguono.
- Disegno di legge n. 868 — Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 53 (con il connesso disegno di legge n. 1015) — Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.
- Disegno di legge n. 310 — Riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro.
- Disegno di legge n. 430 — Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
- Disegno di legge n. 1151 — Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (*Presentato al Senato - scade il 2 aprile 1985*).
- Disegno di legge n. 1194 — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 1° marzo 1985*).
- Disegno di legge n. 1195 — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 1° marzo 1985*).
- Disegno di legge n. 1193 — Conversione in legge del decreto-legge sulla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 1° marzo 1985*).

254^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 FEBBRAIO 1985

Giovedì	28	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	} — Seguito dei disegni di legge nn. 52-216-398-756 — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
»	»	»	(notturna) (h. 21)	
Venerdì	1°	marzo	(antimeridiana) (h. 9,30)	} — Eventuale seguito dei disegni di legge nn. 1194, 1195, 1193 e 1151, che precedono. (Se i predetti disegni di legge fossero esauriti, il Presidente potrà iscrivere all'ordine del giorno il seguito dei disegni di legge sulla scuola secondaria).
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Martedì	5	marzo	(pomeridiana) (h. 16,30)	} — Interpellanze e interrogazioni. — Ratifiche di accordi internazionali.
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
Mercoledì	6	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	} — Disegno di legge n. 879 — Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzano investimenti nel territorio della Repubblica di Malta.
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
»	»	»	(notturna) (h. 21)	
Giovedì	7	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	} — Seguito dei disegni di legge nn. 52 - 216 - 398 - 756 — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
»	»	»	(notturna) (h. 21)	
Venerdì	8	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	} — Disegni di legge costituzionale nn. 40 - 42 - 98 - 443 - 583 - 752 - 993 — Riforma dei procedimenti d'accusa. — Disegno di legge n. 1174 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Presentato al Senato - scade il 9 aprile 1985).

Essendo state approvate all'unanimità, le suddette modifiche ed integrazioni hanno carattere definitivo.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Ristrutturazione dell'Istituto centrale di statistica » (1108), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici » (1194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti » (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Per i suddetti disegni di legge, la 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1985, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno » (1193) (*Approvato dalla Ca-*

mera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 11ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 26 febbraio 1985, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

BEORCHIA e GIUST. — « Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 » (371).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: « Norme per il regime doganale del regolamento CEE n. 222/77 » (944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, revoca

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 20 febbraio 1985, ha trasmesso una richiesta di revoca della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Grassi Bertazzi (*Doc. IV, n. 51*), già annunciata all'Assemblea il 29 gennaio 1985.

Il predetto documento sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

D'AMELIO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che la sentenza della Corte di cassazione, riaffermando il diritto del cittadino alla salute e, quindi, al rimborso delle spese sostenute per le medicine ritenute dal medico indispensabili (anche se non previste dal prontuario terapeutico), stabilisce che « il diritto si impone nella sua integrità e assoluta, senza limiti e condizionamenti di sorta »;

considerato che, in conseguenza, appaiono insostenibili le ragioni della validità del prontuario terapeutico, soprattutto per le vistose lacune che spesso evidenzia e per l'impossibilità di adeguarlo ai tempi delle innovazioni e della ricerca scientifica;

visto che lo stesso prontuario terapeutico diventa, in conseguenza, fattore negativo e disincentivante all'aggiornamento dei medici, spesso costretti a seguire i binari delle conoscenze tradizionali e non sempre quelli dell'innovazione scientifica;

ritenuto che la stessa sentenza della Corte di cassazione, denunciando « l'assenza di una tutela predisposta dal Servizio sanitario nazionale » (cui corrisponde il pregiudizio diretto e attuale al bene della salute del cittadino), profila la lesione di una posizione avente consistenza di diritto soggettivo e ripropone l'annoso tema della riforma sanitaria;

rilevato che appare comunque indispensabile e urgente una nuova legislazione che ristabilisca il pieno diritto del cittadino alla tutela della salute anche attraverso l'uso di medicinali non previsti nel prontuario farmaceutico,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative intenda promuovere il Mi-

nistro per tutelare il cittadino nel rispetto della citata sentenza.

(3 - 00785)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

RIGGIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere come intende intervenire per eliminare il disservizio postale che determina notevoli ritardi, così come rilevato dalla stampa, nell'arrivo delle riviste e dei periodici nel comune di Prizzi, in provincia di Palermo.

Il disagio per i cittadini è notevole perchè vengono privati della lettura dei giornali periodici.

(4 - 01670)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la zootecnia siciliana attraversa una grave crisi sostanzialmente dovuta alla carenza di moderne strutture di produzione, lavorazione e commercializzazione ed alla difficoltà di vendere quanto si produce;

che la Sicilia, pur importando l'80 per cento del latte ed il 50 per cento di carne e formaggi, stenta moltissimo a collocare la propria produzione che resta invenduta;

che non è possibile ricorrere all'AIMA, azienda di Stato che interviene per il ritiro della produzione in esubero, in quanto la produzione siciliana non può accedere a questo organismo perchè non ha gli *standards* fissati dai Regolamenti CEE,

si chiede di conoscere come si intende intervenire per la tutela dei prodotti della zootecnia siciliana e per modificare i Regolamenti comunitari in modo da consentire ai produttori di poter far ricorso all'AIMA.

(4 - 01671)

SELLITTI, MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene di dover riconsiderare la posizione ministeriale, che si ispira ad un parere del Consiglio di Stato, in ordine al veto di corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri comunali chiamati a far parte di commissioni di con-

corso, applicando questa interpretazione restrittiva anche quando venga loro richiesta una consulenza di carattere professionale in qualità di esperti.

(4 - 01672)

SELLITTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che nel comune di Scafati (SA) esiste un edificio di proprietà demaniale, opera del Vanvitelli;

considerato che tale edificio, destinato in passato a vari usi (polverificio militare, stabilimento tabacchi, scuola scientifica per selezione tabacchi) è attualmente privo di ogni utilizzazione;

rilevato lo stato di totale abbandono e dissesto della costruzione, aggravato dall'evento sismico del novembre 1980);

rilevata la disponibilità ripetutamente espressa dal comune di Scafati all'acquisizione dell'edificio al patrimonio comunale, al fine di restaurarlo ed adibirlo ad usi di pubblico interesse,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente aderire alla

richiesta del comune suddetto, al fine di impedire la completa distruzione di una importante testimonianza dell'architettura vanvitelliana.

(4 - 01673)

Ordine del giorno

per la seduta di lunedì 25 febbraio 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 25 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari